

CLEAM/CLEF/CLEACC

A.A. 2024/2025

BLAB

DISPENSA

SCIENZA DELLE FINANZE -SECONDO PARZIALE-

A CURA DI

GABRIELE CARDINALE



TEACHING DIVISION

“

Questa dispensa è scritta da studenti senza alcuna intenzione di sostituire i materiali universitari.

Essa costituisce uno strumento utile allo studio della materia, ma non garantisce una preparazione altrettanto esaustiva e completa quanto il materiale consigliato dall'Università.


”

LE ENTRATE DELLO STATO

I tributi possono ispirarsi a due principi: beneficio o capacità retributiva. Le entrate dello Stato, ad eccezione delle imposte, possono essere raggruppate in 3 principali categorie:

- **Tasse** (hanno un peso limitato sulle entrate totali): lo Stato può produrre servizi in cui coesistono componenti private e pubbliche e attribuire il costo della parte privata, o divisibile, a chi fa capo a quella parte (principio del beneficio). Con le tasse, lo Stato copre tutti i costi della fruizione di un bene o servizio. I servizi generano un beneficio diretto a chi ne usufruisce e un'externalità positiva (come per l'istruzione) -> via a chi non ha beneficiato. Le tasse, definite come il corrispettivo di un servizio, sono la categoria di entrate rilevante in queste situazioni (es.: tasse scolastiche), dove la parte restante verrà coperta dalla fiscalità generale (con le imposte in particolare)
- **Contributi sociali** (rappresentano una quota rilevante delle entrate, circa il 13% del PIL): costituiscono una particolare forma di prelievo, in linea generale riferita al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, che ha come destinazione specifica il finanziamento delle prestazioni sociali
- **Contributi speciali** (hanno un peso limitato sul bilancio pubblico): lo Stato può produrre beni collettivi dai quali deriva per i proprietari privati un incremento di valore. Il costo di questi beni è ripartito tra tutti i cittadini, mentre il beneficio è riservato a coloro che hanno beneficiato dell'intervento pubblico. In questo caso si parla di pagamento di un contributo

Classificazione delle entrate pubbliche:



Imposte (rappresentano la categoria di entrate che pesa di più in assoluto) -> prelievo coattivo di denaro senza vincoli di destinazione. Si noti che le imposte si distinguono dalle tasse che, pur condividendo con le prime la natura di tributi, quest'ultime rappresentano invece il corrispettivo di un servizio, mentre le imposte sono tributi che si ispirano al principio della capacità contributiva, ovvero la capacità di un individuo di contribuire alle

spese pubbliche, non potendo stabilire il beneficio che un individuo riceve da un determinato bene. Questo perché le imposte sono principalmente destinati a finanziare beni pubblici puri, ovvero beni caratterizzati dall'essere non escludibili e non rivali nel consumo -> è *difficile stabilire come e quanto il singolo individuo riesca a beneficiare del consumo* del singolo bene, e quindi non posso far pagare in maniera proporzionale rispetto ai benefici che una persona trae dal consumo -> devo trovare un *criterio di partecipazione diverso*, rappresentato proprio **dalla capacità contributiva**. Tra le imposte più importanti abbiamo l'*IRPEF* (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), l'*IVA* (Imposta sul Valore Aggiunto) e l'*IRES* (Imposta sul Reddito degli Enti Sociali).

Alcuni **aspetti costitutivi di un'imposta**:

- Presupposto dell'imposta: situazione di fatto alla quale la legge ricollega l'obbligo di pagare l'imposta
- Base imponibile: traduzione quantitativa del presupposto (valore o grandezza a cui si commisura l'imposta)
- Aliquota: quota di prelievo per ogni unità di base imponibile
 - o Ad valorem se espressa come percentuale della base imponibile definita in *termini monetari* (esempio IVA)
 - o Specifica se espressa in unità monetarie (esempio accisa sulla benzina) mentre la base imponibile è definita in *termini fisici* (per esempio, le accise sulla benzina sono stabilite come x €/l)

A parità di aliquota, l'onere di un'aliquota specifica è molto diverso a seconda che la si stia considerando **su base lorda** (ovvero la base imponibile comprensiva dell'imposta stessa) oppure su **base netta** (ovvero su base imponibile al netto dell'imposta).

Definiamo **T** l'*ammontare dell'imposta* e **B** la *base imponibile lorda* (comprensiva dell'imposta dovuta), l'aliquota lorda sarà pari a $t_L = T/B$, mentre su base netta sarà $t_N = T/(B-T)$. Ovviamente, essendo parametrata su una base più ampia, l'aliquota lorda sarà più piccola rispetto a quella netta. Per garantire parità di gettito, la relazione che deve sussistere è

$$t_L = \frac{T}{B} \rightarrow T = t_L * B$$

$$t_N = \frac{T}{B-T} \rightarrow T = t_N * (B-T) \rightarrow T = t_N B - t_N T \rightarrow t_N B = (1 + t_N) * T \rightarrow \frac{t_N}{1 + t_N} * B = T$$

Per garantire **parità di gettito**, la relazione che deve sussistere tra le due aliquote è $t_L = t_N / (1 + t_N)$ o, equivalentemente, $t_N = t_L / (1 - t_L)$ da cui si evince che $t_L < t_N$.

L'*IRPEF*, ad esempio, è su base lorda, in quanto viene calcolata su tutti i redditi, anche su quelli che verranno utilizzati per pagare le stesse imposte. Viceversa, l'*IVA* è calcolata su base netta perché

Considerando che le imposte si basano sulla capacità contributiva di un individuo, è possibile fare una distinzione tra:

- **Imposte dirette** (come l'*IRPEF*): colpiscono una manifestazione non mediata di capacità contributiva (reddito o patrimonio, in quanto queste già di per sé indicano la ricchezza di un individuo)

- **Imposte indirette** (come l'IVA): colpiscono una manifestazione mediata di capacità contributiva, vale a dire *atti e comportamenti* (es.: consumo) *che consentono di inferire l'esistenza di un dato reddito o patrimonio* (se tu acquistassi un bene, vorrebbe dire che tu hai la disponibilità liquida per fare quell'acquisto, e che abbia un patrimonio/reddito dal quale attingere per finanziare l'atto di consumo).

Non sempre la distinzione tra dirette ed indirette è di facile determinazione, come nel caso dell'IRAP. Questo perché l'IRAP è un'imposta che alcuni collocano nel campo delle imposte indirette e altri nelle dirette, in quanto la base imponibile dell'IRAP può essere calcolata in due modalità diverse, e a seconda della modalità utilizzata è indotto il tipo d'imposta. Una prima modalità calcola la base imponibile per sottrazione, ovvero togliendo dai ricavi dei costi (andando a classificare questa come imposta indiretta) mentre una seconda la calcola per addizione (basandosi sui principi internazionali, che va a classificare l'imposta come diretta).

Restringendo il campo alle imposte dirette, un'altra distinzione è tra:

- **Imposte dirette personali**: tengono conto della situazione personale del contribuente e quindi, in generale, di tutti i redditi o patrimoni ad esso afferenti. Lo stesso reddito potrebbe essere *tassato in modo diverso sulla base dell'identità del percettore che vanno ad incidere sul proprio reddito/patrimonio* (per esempio, per via di tante spese che non si era previsto di avere, sulla base del numero di figli e coniugi a carico...son tutti fattori che si presume vadano ad incidere sulla capacità contributiva di un individuo). Il presupposto di un'imposta personale è dato dal percepimento di un reddito, o dal possesso di un patrimonio, da parte di un determinato soggetto.
- **Imposte dirette reali**: non tengono conto della situazione personale del contribuente. Il presupposto di un'imposta reale è dato dall'esistenza di un certo reddito o patrimonio -> sono più facili da amministrare rispetto alle imposte personali perché richiedono una *quantità minore di informazione*, non necessitando di identificare il titolare di un certo reddito o patrimonio, ma soltanto di accertare l'esistenza dello stesso (per cui, la dichiarazione di questi redditi può essere fatta anche in forma anonima, in quanto non è necessario ricondurre alla figura del contribuente specifico)

Aliquota media -> rapporto fra **imposta (T(Y))** e **base imponibile (Y)**

$$t = \frac{T(Y)}{Y}$$

Sulla base di *come varia l'aliquota media*, è possibile fare la distinzione tra:

- **Imposta progressiva**: l'aliquota media aumenta all'aumentare della base imponibile (in questo caso abbiamo una *progressività in senso forte*) oppure l'aliquota media è strettamente crescente almeno su un intervallo di reddito e non decrescente altrove (*progressività in senso debole*).
- **Imposta proporzionale**: l'aliquota media non varia al variare della base imponibile
- **Imposta regressiva**: l'aliquota media si riduce all'aumentare della base imponibile (in questo caso abbiamo una *regressività in senso forte*) oppure l'aliquota media è strettamente decrescente almeno su un intervallo di reddito e non crescente altrove (*regressività in senso debole*)

→ nel caso in cui ci sia un'imposta dove l'aliquota media cresce in determinati intervalli e decresce in altri, allora non sarà possibile classificarle in nessuna di queste categorie

È possibile dare un'altra definizione di imposta proporzionale attraverso **l'aliquota marginale** -> l'imposta aggiuntiva che si paga su di un euro aggiuntivo di base imponibile
-> matematicamente, è la *derivata prima della funzione di imposta*.

$$t' = \frac{\Delta T(Y)}{\Delta Y}$$

Si può dimostrare che un'imposta è **progressiva** (aliquota media crescente) quando l'aliquota marginale è superiore all'aliquota media -> $t' > t$

Dimostrazione: sia $T(Y)$ il debito d'imposta e $t(\text{barrato}) = T(Y)/Y$ -> L'aliquota media è crescente in Y se la sua derivata prima è positiva

$$\frac{\partial \bar{t}}{\partial Y} = \frac{\partial \frac{T(Y)}{Y}}{\partial Y} = \frac{t'Y - T(Y)}{Y^2} = \frac{t' - \frac{T(Y)}{Y}}{Y} = \frac{t' - \bar{t}}{Y}$$

Dato che Y , essendo un reddito, non può essere negativo, il segno dipende dal segno del numeratore -> La derivata è positiva se $t' - \bar{t} > 0$ ossia se $t' > t$

Come si può **rendere progressiva un'imposta**? 5 modi:

- Progressività continua
- Progressività per classi
- Progressività per scaglioni
- Progressività per deduzione
- Progressività per detrazione

Progressività continua

Si costruisce una funzione continua e crescente che definisce l'aliquota media corrispondente a ciascun possibile livello di reddito. Indichiamo tale funzione con $f(Y)$ -> il debito di imposta sarà poi calcolato come $T(Y) = Y \cdot f(Y)$. Per esempio, sia

$$f(Y) = 1 - \frac{\lambda}{Y^\tau} \text{ con } \lambda > 0 \text{ e } 0 < \tau < 1$$

È una funzione crescente rispetto ad Y , in quanto, se per esempio, dovessimo fissare $\tau = 0,5$, il denominatore risulterà essere la radice quadrata di Y , che è una funzione crescente. Se moltiplicassi tutto per Y , otterrei che il debito d'imposta è pari a:

$$T(Y) = Yf(Y) = Y - \frac{\lambda}{Y^{\tau-1}} = Y - \lambda Y^{1-\tau}$$

La derivata di questa funzione, fatta rispetto ad Y , ci permette di calcolare l'aliquota marginale, che sarà pari a:

$$t'(Y) = 1 - (1 - \tau) \frac{\lambda}{Y^\tau}$$

E quindi da qui possiamo dedurre che l'aliquota marginale risulta essere superiore all'aliquota media, proprio perché τ è compreso tra 0 e 1. Questa formula ha il vantaggio di cambiare l'imposta soltanto modificando due parametri, λ e τ .

Progressività per classi

È simile a quella per scaglioni, ma differisce per un fattore importante. Si divide i vari redditi in varie classi assegnando ad ognuna un'aliquota, dove *l'aliquota di una classe è maggiore rispetto a quella precedente* (per garantirne la progressività), come nel seguente esempio:

<u>Classi in euro</u>	<u>Aliquota</u>
Fino a 10.000	10%
da 10.001 a 20.000	20%
oltre 20.000	30%

In questo caso, una volta determinato il reddito di un individuo, vado ad identificare la classe a cui appartiene e **applico l'aliquota a tutto il reddito**. Quindi, se un individuo dovesse percepire un reddito di 8.000€, rientrando nel primo scaglione andrà a pagare un'imposta pari a $8.000 \cdot 10\% = 800$. Nel caso in cui un individuo dovesse percepire un reddito di 15.000€, rientrando nel secondo scaglione l'imposta sarà pari a $15.000 \cdot 20\% = 5.000$ e così via. È, però, una **progressività in senso debole**. Questo perché, se dovessimo confrontare individui che rientrano in classi diverse (come nei due casi precedenti), noteremmo come l'aliquota media risulterà essere crescente. Se, invece, considereremo due individui con redditi diversi che rientrano all'interno della stessa classe, l'aliquota media sarà la stessa per entrambe le persone -> l'aliquota media non è mai decrescente, a volte è costante e a volte crescente.

Questa modalità crea inconvenienti nel caso in cui ci si trovi con un reddito che è al limite tra due classi, in quanto in questo caso si andrà a violare il principio di non riordinamento (ovvero il principio secondo cui se l'individuo A dovesse essere più ricco di B prima dell'applicazione dell'imposta, l'individuo A non deve risultare meno ricco dell'individuo B dopo l'applicazione dell'imposta. È fatto sicuramente in un'ottica redistributiva, ma comunque senza andare ad annullare completamente la differenza). Se dovessimo considerare l'aliquota marginale di un reddito di 5.000€, dovremmo chiederci di quanto crescerebbe il debito d'imposta se il nostro reddito dovesse crescere di 1€. Dato che, anche se fosse, rimarremmo nella stessa classe, allora l'aliquota marginale sarà pari a $1\text{€} \cdot 10\% = 0,1\text{€}$. Se invece avessimo un individuo che ha un reddito di 10000, questo normalmente paga un'imposta pari a $10.000 \cdot 10\% = 1.000\text{€}$. Se il suo reddito dovesse aumentare di 1€, allora la sua nuova imposta sarà pari a $10.001 \cdot 20\% = 2.000,2\text{€}$ -> se io calcolassi l'aliquota marginale in corrispondenza di un reddito di 10000€, ottengo un risultato pari a $(2.000,2 - 1.000) / 1 \cdot 100 = 100,020\%$. Un fenomeno simile accade per l'aliquota marginale in corrispondenza di un reddito pari a 20.000, che sarà pari a $200,000\%$ -> se volessi rappresentare graficamente l'andamento dell'aliquota marginale, questa sarà una struttura a scalini, con dei picchi incredibili in corrispondenza di quei redditi nei quali vi è il passaggio da una classe di reddito all'altra.

Come già detto in precedenza, questo sistema viola il principio di non riordinamento. Se avessimo due individui con redditi, rispettivamente di 9.999€ e 10.000€, se il loro reddito aumentasse di 1€ il nuovo reddito dopo l'applicazione dell'imposta sarà pari a 9.000€ per il

primo e circa 8.000€ per il secondo, andando contro il principio precedentemente esposto. Questo è dovuto, come abbiamo visto in precedenza, alla presenza di alcuni punti nell'evoluzione dell'aliquota marginale che sono superiori al 100%, in quanto, se questa fosse inferiore, ci ritroveremmo in una situazione nel quale questa fosse inferiore, significherebbe che un aumento del reddito lordo corrisponde ad un aumento del reddito netto.

Progressività per scaglioni

Come per la progressività per classi, anche in questo caso vado a dividere i redditi in categorie, chiamati **scaglioni** ai quali si applicano aliquote crescenti. Ma, a differenza del caso precedente, l'aliquota viene applicata solo alla parte di reddito eccedente rispetto al limite massimo dello scaglione precedente. Esempio di struttura a scaglioni:

Scaglioni in euro	Aliquota
Fino a 15.000	23%
da 15.000 a 28.000	27%
da 28.000 a 55.000	38%
da 55.000 a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

Supponiamo, per esempio, che un individuo abbia un reddito di 40.000€. In questo caso, l'imposta che dovrà pagare sarà pari a:

$$23\% * 15.000 + 27\% * (28.000 - 15.000) + 38\% * (40.000 - 28.000) = 11.520€$$

$$Aliquota\ media = \frac{11.520}{40.000} = 28,8\%$$

$$Aliquota\ marginale = 38\%$$

È possibile notare che, se volessimo soltanto mantenere la definizione di progressività (quindi, accettando anche quella in senso debole), non sarebbe strettamente necessario che le aliquote siano crescenti. Se, per esempio, considerassimo un reddito di 75.000€, quest'individuo avrebbe un'aliquota media pari al 33,89%, per il quale basterebbe un'aliquota del 34% per poter mantenere l'andamento crescente.

In questo caso, l'aliquota media risulterà essere costante per tutti i redditi che fanno parte del primo scaglione (si confrontino due individui con redditi di 5.000€ e 10.000€), mentre diventerà crescente per i redditi appartenenti agli scaglioni successivi -> **progressività debole**, o, quantomeno, non è possibile definirla in senso forte. Asintoticamente, l'aliquota media va all'aliquota dell'ultimo scaglione (in questo caso, 43%).

Progressività per detrazione

Partiamo da un'imposta proporzionale tY dove t è sia aliquota media che marginale. Introduciamo una **detrazione pari a f** uguale per tutti i contribuenti, indipendentemente dal valore di Y -> l'imposta sarà $T(Y) = tY - f$ -> L'imposta con detrazione è progressiva perché l'aliquota marginale è superiore all'aliquota media

$$t' = \frac{\Delta T(Y)}{\Delta Y} = t > t - \frac{f}{Y} = \frac{T(Y)}{Y} = \bar{t}$$

Per una data aliquota marginale t , deduzione e detrazione sono equivalenti se vale la condizione $f=t*d$. Anche la formula $T(Y) = tY-f$ è una forma di *flat rate tax*, dove ad essere marginale non sarà l'aliquota media (in quanto comunque siamo in un contesto di progressività), ma l'*aliquota marginale*. In questo caso, inoltre, siamo di fronte ad una proporzionalità **forte**, in quanto l'aliquota media cresce sempre al cresce di Y , che tende all'aliquota marginale.

Progressività per deduzione

Partiamo da un'imposta proporzionale tY dove t è sia aliquota media che marginale. Introduciamo una **deduzione dalla base imponibile pari a d** -> L'imposta sarà $T Y = (Y-d) * t$ -> L'imposta con deduzione è progressiva perché l'aliquota marginale è superiore all'aliquota media.

$$t' = \frac{\Delta T(Y)}{\Delta Y} = t > t - \frac{td}{Y} = \frac{T(Y)}{Y} = \bar{t}$$

Un'imposta del tipo descritto sopra rappresenta un esempio di *flat rate tax* (letteralmente, imposta ad aliquota piatta; in questo caso ad essere piatto è il profilo delle aliquote marginali, visto che l'aliquota marginale risulta costante). Piccola osservazione, se io scegliessi un ammontare $f = t*d$, allora progressività per deduzione e per detrazione darebbero lo stesso risultato. Con l'introduzione di un sistema di flat rate tax, puoi ottenere una maggiore

La progressività di un'imposta sul reddito è importante perché determina gli **effetti redistributivi (perequativi) del prelievo**. Se e solo se un'imposta è progressiva si determina:

- 1) una maggiore concentrazione del prelievo rispetto a quella dei redditi ante imposta
 - 2) un effetto perequativo sui redditi post-imposta (nel senso che la distribuzione dei redditi post-imposta sarà meno diseguale rispetto a quella dei redditi ante-imposta).
- Se considerassimo invece un'imposta proporzionale, tipo al 50%, dopo l'applicazione dell'imposta tutti i redditi vengono dimezzati, ma nessun indice di disuguaglianza cambierebbe, in quanto se fosse vero sarebbe come dire che, se io cambiassi la valuta nella quale considero la distribuzione, allora cambierebbe la distribuzione (che ha poco senso)

N.B.: *non necessariamente una flat rate tax* (magari perché si vuole introdurre una semplificazione nel sistema) *rappresenta un'imposta meno efficace, sul piano redistributivo*, rispetto ad un'imposta progressiva per scaglioni. Questo perché di base la progressività per scaglioni è comunque una progressività debole (in quanto, almeno per il primo scaglione, l'aliquota media non cambia al variare del reddito), mentre con la progressività per detrazione/deduzione ci troviamo di fronte ad una progressività forte. Si consideri ad esempio la seguente imposta:

$$T(y) = y - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

dove N indica il numero di redditeri e y_i indica il reddito dell'individuo i -esimo -> \bar{f} (che è la mia detrazione) lo rendo uguale al reddito medio. Se io decidessi di applicare questa

formula, qualsiasi sia la distribuzione dei redditi dopo l'applicazione dell'imposta la disuguaglianza sarebbe eliminata in quanto se dovessi avere un *reddito superiore a quello medio, questo ti verrebbe tolto, altrimenti ti verrebbe aggiunto* -> tutti gli individui cedono l'intero reddito allo Stato e questo redistribuisce sulla base delle necessità degli individui. Questo modello sarebbe difficile da applicare nella realtà in quanto, considerando dei modelli microeconomici, l'effetto che mi aspetto è che il reddito prodotto aggregato sia pari a 0 -> se tutto quello che produci lo versi allo Stato, ciascuno ha un incentivo a dichiarare di meno. Se io massimizzassi una funzione di utilità per il consumo e avessi un vincolo di bilancio al quale viene applicata un'aliquota di questo tipo, la composizione ottimale sarebbe non lavorare, in quanto anche se lavorassi e guadagnassi di più rispetto al reddito medio, comunque l'eccedenza sarebbe trascurabile.

Nella misurazione dell'equità fiscale si è soliti considerare due distinte dimensioni, l'equità orizzontale e l'equità verticale.

- **Equità orizzontale:** l'idea generale è che un sistema di tassazione è equo in senso «orizzontale» se individui in condizioni uguali pagano il medesimo debito di imposta. Il criterio dell'equità orizzontale *poggia su ovvie ragioni* (protegge i contribuenti da possibili discriminazioni e da oneri arbitrari) ed è *coerente con il principio generale dell'uguaglianza* dei cittadini, principio protetto dalle norme costituzionali di molti Paesi (es.: art. 3 della Costituzione italiana). **Problema:** decidere che cosa si intende per individui «in condizioni uguali» (significa che hanno lo stesso reddito? Che hanno la stessa capacità contributiva?) per definire dal punto di vista fiscale se due individui sono uguali, per usare le parole di Stiglitz, *individui identici «sotto tutti gli aspetti rilevanti»*. Se due individui hanno lo stesso «insieme di opportunità», cioè un *medesimo insieme di bilancio*, ma hanno preferenze diverse (magari entrambe percepiscono lo stesso reddito, ma un individuo preferisce spenderlo nella sua interezza mentre l'altro lo risparmia tutto o in parte -> non è individual specific), sono in condizioni uguali o no (da un lato si perché fronteggiano lo stesso vincolo di bilancio, dall'altro no)?
- **Equità verticale** -> l'idea generale è che un sistema di tassazione è equo in senso «verticale» se fa pagare un diverso ammontare di imposta a individui che sono in condizioni disuguali. Posto che siamo in grado di intenderci sul *significato di individui «in condizioni disuguali»* (che di base è complicato, in quanto di base non siamo in grado di definire con accuratezza operativa quando ci troviamo in una condizione di uguaglianza), quanto diverso dovrebbe essere il debito di imposta?

L'enfasi è posta sul concetto di «capacità contributiva».

- **Equità orizzontale:** «il principio secondo cui individui dotati di uguale capacità contributiva dovrebbero essere trattati allo stesso modo dal sistema tributario»
- **Equità verticale:** «il principio secondo cui individui dotati di una maggiore capacità contributiva, di un maggior benessere economico, dovrebbero pagare maggiori imposte rispetto a individui dotati di una minore capacità contributiva.» -> normalmente, viene inteso come introdurre un'aliquota contributiva progressiva, in quanto se introducessi una quota proporzionale, in termini assoluti chi ha di più paga di più, ma in termini relativi l'ammontare di imposte pagate non cambia.

Problema: come misuro la capacità contributiva di un individuo? Di base questo è il reddito (ma non dice quale reddito, come lo misuri...), ma possiamo avere 3 nozioni

diverse del reddito. Inoltre, nell'equità verticale si parla di "maggiori imposte", ma non definisce di quanto -> dipende dall'attitudine di una certa collettività verso una determinata disuguaglianza.

Nella pratica il concetto di equità verticale è spesso associato alla nozione di progressività. Art. 53 della Costituzione: «*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività*» (dato che non è specificato che tutte debbano essere progressive, è comunque possibile la presenza di altri tipi d'imposta, per esempio imposte proporzionali -> è ragionevole pensare che anche in caso di imposta sui consumi proporzionale sia comunque in qualche modo progressiva, in quanto le persone più ricche destineranno una quota minore dei propri redditi ai consumi). **Progressività** significa imposte proporzionalmente maggiori al crescere dell'indice utilizzato per misurare (o, meglio, stimare) la capacità contributiva (tipicamente, il reddito). Un'imposta progressiva rende meno diseguale la distribuzione dei redditi post-imposta rispetto alla distribuzione dei redditi ante-imposta. Se il reddito fosse strettamente correlato al benessere (utilità) individuale, una minore disuguaglianza nella distribuzione dei redditi (e quindi una minore disuguaglianza nella capacità contributiva) renderebbe meno diseguale la distribuzione delle utilità.

Il perseguimento dell'equità tramite la tassazione deve tuttavia sempre tener presente che le imposte, con poche eccezioni (come, ad esempio, nel caso della tassazione ambientale), comportano perdite di efficienza (se aumentassi la progressività, per cercare di ridurre in misura maggiore la disuguaglianza, si accompagna ad un costo connesso ad una maggiore perdita di efficienza). Pertanto, la politica tributaria rifletterà sempre l'esistenza di un trade-off efficienza-equità. Il fatto che considerazioni di equità vadano temperate con considerazioni di efficienza tende a mitigare il grado di progressività ottimale e potrebbe a volte rendere anche desiderabile violare in modo apparentemente plateale l'equità orizzontale. Esempio: gender-based taxation, dove analizzando problemi di tassazione ottimale si è notato come, per via di una diversa elasticità, per uomini e donne, dell'offerta di lavoro (maggiore per le donne), sarebbe più adeguato applicare aliquote sul reddito inferiore per le femmine piuttosto che per i maschi. In questo caso violeresti il principio dell'equità orizzontale rappresentato dall'art.3 della costituzione, ed è il tipico esempio di come prediligere scelte di efficienza vada in contrasto con principi equitativi comunemente accettati. Supponiamo che vogliamo perseguire l'equità nel miglior modo possibile, ovvero considerando il modello che comporti più incentivi possibili. Proprio perché l'elasticità all'offerta di lavoro appare più alta per le donne, la tassazione sarà più distorsiva sulle scelte di lavoro per le donne rispetto alle scelte degli uomini -> a parità di aliquota, una variazione del salario netto comporterà una variazione più immediata nell'offerta di lavoro per le donne. Per poter conseguire obiettivi di efficienza, sarebbe preferibile tassare in modo diverso uomini e donne, ma questo andrebbe in contrasto con il principio di equità orizzontale.

L'ambiguità dei concetti di equità orizzontale e verticale può essere illustrata considerando il caso di un'imposta sul reddito (e rimandando a un secondo momento il problema del significato da attribuire alla parola «reddito»). Considerate due individui, A e B, identici per capacità di generare reddito sul mercato ma con preferenze diverse, tali per cui *uno (A) si accontenta di lavorare poco e l'altro (B) dedica tutto il proprio tempo al lavoro*. Cosa è equo? Che entrambi paghino la medesima imposta o che B paghi maggiori imposte? Il problema è che il reddito, su cui l'imposta è parametrata, è solo un indice approssimativo

della capacità contributiva, almeno se quest'ultima viene intesa come la *capacità di raggiungere determinati livelli di benessere* (capacità che non dipende solo dal reddito effettivo).

E se avessimo un'imposta sul reddito che sia al contempo age-dependent? Per esempio, una data funzione di imposta che si applica agli individui in età compresa tra 20 e 45 anni e una che si applica agli individui con più di 45 anni? Ci sarebbe una violazione dell'equità orizzontale? Secondo Gruber, «*l'unico caso in cui le iniquità orizzontali si mostrano senza ambiguità si ha quando le imposte differiscono per ragioni indipendenti dalle scelte individuali: l'esempio più estremo potrebbe essere quello di una tassazione randomizzata*».


Il problema della scelta della base imponibile di un'imposta sul reddito: quale definizione di reddito usare per meglio misurare la capacità contributiva? 2 profili rilevanti nella scelta:

- **Profilo equitativo**: individuare il concetto di reddito che meglio riflette la capacità contributiva del contribuente
- **Profilo di efficienza**: valutare gli effetti economici, in termini di distorsione delle scelte individuali, del ricorso a definizioni alternative di reddito a fini fiscali

Possibili definizioni di reddito elaborate in letteratura:

- **Reddito-prodotto**
- **Reddito-entrata** (à la Haig e Simons)
- **Reddito-spesa** (altrimenti detto reddito-consumo)

Le prime due nozioni di reddito fanno riferimento alle possibili fonti di reddito, l'ultima fa riferimento ai possibili usi del reddito.



Reddito-prodotto -> sottopone a tassazione tutti i redditi ottenuti come corrispettivo della partecipazione a un'attività produttiva

$$\text{Reddito Prodotto (RP)} = \sum_i Y_i$$

Dove Y_i sono i vari tipi di reddito, ovvero da lavoro, dalla terra e dal capitale.

Sono tassate le principali fonti di reddito (salari, stipendi, rendite finanziarie, rendite fondiari). A livello aggregato la **base imponibile** dell'imposta coincide quindi con il valore aggiunto prodotto dai fattori di produzione (valore dei nuovi beni e servizi che in un dato periodo sono stati prodotti con l'impiego dei fattori produttivi)

Principali problemi del reddito-prodotto:

- Mancata considerazione delle plusvalenze nette
- Mancata considerazione di altre entrate straordinarie od occasionali (es.: un dono, una vincita ad un concorso a premi, un lascito ereditario...)

- Problema di equità: plusvalenze ed altre entrate straordinarie influenzano sulla capacità contributiva
- Problema di efficienza: incentivo a trasformare redditi di capitale (tassati) in plusvalenze (non tassate)

Reddito-entrata («comprehensive income tax» à la Haig and Simons)

$$\text{Reddito Entrata al tempo } t (RE_t) = \sum_i Y_i + CG_t + WG_t$$

dove **CG_t** rappresenta i capital gains netti (plusvalenze nette) ottenuti nel periodo di imposta considerato e **WG_t** rappresenta altre entrate di carattere straordinario e occasionale («windfall gains») ottenute nel periodo di imposta considerato. Con questa definizione di reddito sono quindi rilevanti a fini fiscali, e dunque tassate, tutte le possibili fonti di reddito. Equivalentemente, il reddito-entrata di un individuo è pari all'ammontare massimo di risorse che egli può consumare in un dato periodo lasciando invariato il valore del proprio patrimonio:

$$RE_t = C_t + W_t - W_{t-1}$$

dove **C_t** indica il consumo effettivo al tempo t, **W_t** il valore del patrimonio netto alla fine del periodo t, **W_{t-1}** il valore del patrimonio netto alla fine del periodo t-1. Tassare il reddito-entrata significa dunque tassare il consumo potenziale di un certo individuo, in quanto va a considerare quanto l'individuo avrebbe potuto consumare nel corso dell'anno senza veder ridotto il valore del proprio patrimonio. Si può argomentare che il reddito-entrata sia coerente con la nozione di equità orizzontale perché tratta tutti i redditi in modo uguale (facendoli rientrare tutti nella base imponibile).

Reddito-spesa (o reddito-consumo) -> La base imponibile è rappresentata dal consumo annuale del contribuente: RS = C_t. Il riferimento è quindi agli usi del reddito (non alle fonti): il consumo è tassato, il risparmio è esentato. Sotto il profilo dell'equità i motivi a favore di RC sono:

- 1) si tassano gli individui solo per le risorse che sottraggono alla collettività
- 2) tassare il reddito-consumo consente di evitare la «doppia tassazione del risparmio» prodotta dal reddito-prodotto e dal reddito-entrata: con RP e RE il risparmio è tassato sia nel momento in cui è prodotto (non essendo deducibile dalla base imponibile) sia nel momento in cui dà frutto sotto forma di redditi di capitale. Supponiamo ci sia un individuo che all'anno 1 percepisce un solo reddito, quello da lavoro che in parte consuma e in parte risparmia. Con la definizione di RP, andrò a tassare il reddito per la sua interezza, indipendentemente da quanto ho risparmiato. Nell'anno 2, la parte di reddito risparmiata sarà considerato reddito da capitale, e, per via di questo, sarà tassato come tale -> bisognerebbe considerare solo il consumo effettivo del reddito per evitare una doppia tassazione. Sotto il profilo dell'efficienza, si sottolinea che l'imposta sul reddito-consumo è più efficiente dell'imposta sul reddito-entrata (o sul reddito-prodotto) in quanto non distorce le scelte intertemporali di consumo.

Sotto certe ipotesi è possibile dimostrare l'equivalenza tra un'imposta sul reddito-consumo e un'imposta sul reddito che esenti i redditi da capitale: dunque, se la base imponibile fosse il

reddito-consumo, ad essere tassati sarebbero i soli redditi da lavoro. È considerabile equo? (Ulteriore problema distributivo: la propensione al risparmio cresce al crescere del reddito)

Quale delle tre definizioni è considerabile preferibile? Delle tre nozioni di reddito (prodotto, entrata, spesa), la nozione di reddito-entrata è quella che, almeno sul piano teorico, sembra raccogliere i consensi maggiori. Tuttavia, ci sono delle difficoltà pratiche anche nell'applicazione rigorosa di un'imposta sul reddito-entrata. Ci sono inoltre altre ragioni che possono suggerire l'opportunità di deviazioni da una applicazione rigorosa di un'imposta sul reddito-entrata.

Ci sono una serie di difficoltà connesse al reddito entrata.

Una prima problematica è connessa a quando considerare fiscalmente rilevanti, e quindi tassabili, una plusvalenza realizzata. Da un punto di vista teorico, l'approccio più coerente con il concetto di reddito-entrata à la Haig-Simons sarebbe quello di tassare le plusvalenze alla **maturazione**. Un eventuale aumento di valore risulterebbe essere coerente con quelle che è la concezione di capacità contributiva in quanto rappresentazione del potenziale di consumo che un individuo ha (e, quindi, rappresentazione di come tu potresti consumare senza far variare il valore del bene). Ma ciò pone due questioni:

- Necessità di misurare il valore di mercato di tutte le attività patrimoniali del contribuente (cosa non sempre facile. Se dovessimo considerare una casa, posso fare una stima del valore della stessa, ma finché non la vendo non potrò mai dire il suo valore effettivo).
- Per quanto riguarda i guadagni in conto capitale (plusvalenze), la tassazione alla maturazione (quindi a prescindere dal realizzo della plusvalenza ottenuto mediante la vendita) potrebbe comportare problemi di liquidità nel pagamento delle imposte (magari il valore del mio immobile è dovuto all'inflazione, che comporterebbe ad un aumento dell'imposta da pagare, ma potrei non avere la liquidità necessaria per pagare)

Sebbene tassare alla maturazione sarebbe il momento più corretto, per alcuni cespiti patrimoniali non ho una cifra specifica da tassare, ma solo delle stime. Alternativamente, si potrebbe pensare di tassare le plusvalenze alla **realizzazione**. In questo caso, il contribuente ha il vantaggio di poter decidere quando far tassare il mio cespite, potendo decidere di realizzare una minusvalenza pur di non pagare imposte -> minore efficienza. I principali limiti di tassare le plusvalenze alla realizzazione sono:

- dalla potenziale inefficienza associata lock-in effect, cioè *dall'incentivo a differire la realizzazione per differire il momento del pagamento dell'imposta*. Questo problema non si realizza considerando la plusvalenza alla maturazione, in quanto lì la plusvalenza viene tassata indipendentemente da quando diviene definitiva. Inoltre, questo effetto risulta in una perdita di efficienza, in quanto un'imposta risulta essere tanto più efficiente quanto meno spazi di libertà lascia al contribuente.
- Altri problemi della tassazione alla realizzazione sono rappresentati dal rischio del «salto d'aliquota» e dalla possibilità che, nel caso di plusvalenze realizzate su cespiti patrimoniali detenuti per molti anni, larga parte della plusvalenza abbia carattere puramente nominale (sia, cioè, un semplice riflesso dell'inflazione).

Esempio di lock-in effect

Siamo in un caso che prevede due periodi. Il contribuente possiede un titolo X che ha acquistato a 100, ma alla fine del primo periodo il titolo X vale 200. Alla fine del primo periodo il contribuente deve scegliere fra due strategie:

- Strategia 1 : continuare a detenere il titolo X per un periodo aggiuntivo con un rendimento del 6%
 - Strategia 2 : vendere X ed acquistare un titolo alternativo Y che garantisce fra il primo ed il secondo periodo un rendimento del 6,5%
- ➔ Aliquota ipotetica alla realizzazione: 20%

Risultato -> in assenza d'imposte, il contribuente sceglierebbe di investire in Y, mentre in presenza d'imposte sceglie di detenere X

Strategia 1: detenere il titolo X per 2 periodi		Strategia 2: all'inizio del periodo 2 vendere il titolo X per acquistare Y	
Valore iniziale titolo X	100	Valore iniziale titolo X	100
Valore finale titolo X	212	Valore X inizio periodo 2	200
Imposta $0,2 \times (212 - 100)$	22,4	Imposta (T_1) $0,2 \times (200 - 100)$	20
Ricchezza finale netta	189,6	Valore iniziale titolo Y	180
		Valore finale titolo Y ($180 + 6,5\%$)	191,7
		Imposta $0,2 \times (191,7 - 180)$	2,34
		Ricchezza finale netta	189,36

Problemi legati a considerazioni riguardanti l'effettiva capacità contributiva (supponiamo di applicare un'imposta progressiva sul reddito-entrata e di avere due individui identici sotto tutti gli aspetti ad eccezione del fatto che A ha dovuto sostenere spese mediche, mentre B no -> se ci dovessimo limitare al solo reddito-entrata quale indicatore della capacità contributiva, noteremmo come comunque faremmo una discriminazione per via delle diverse spese che questi han sostenuto):

- Potrebbe apparire ragionevole **distinguere** a fini tributari tra **spese discrezionali e spese non associate ad atti di consumo puramente discrezionali** (ad esempio: spese mediche per l'assistenza di familiari portatori di handicap; pagamenti di tributi a favore dei livelli di governo inferiore). Se un individuo dovesse *spendere delle somme indipendentemente dalla sua volontà*, definite indescrizionali. Anche nelle spese sanitarie non è facile dare una distinzione netta tra discrezionali e indescrizionali. In generale, potrebbe aver senso introdurre la deducibilità per le spese indescrizionali.
- **Alcune spese non sono per il consumo**, ma piuttosto riflettono il costo che si sostiene per guadagnarsi da vivere (spese di produzione del reddito). Per cogliere la capacità contributiva netta, bisognerebbe consentire che le spese di produzione del reddito siano *deducibili* dalla base imponibile. Difficoltà possono tuttavia sorgere nella definizione dei costi "ammissibili" (si pensi al caso di un immobile in affitto e destinato promiscuamente all'esercizio di un'attività professionale e ad uso

personale). **Reddito entrata** possiamo vederla come somma di quello che era il *reddito prodotto + entrate straordinarie + plusvalenza nette*. Il reddito da lavoro e capitale dovrebbero comprendere le spese necessarie per produrre reddito, ma, sebbene questo sia meglio dal punto di vista teorico, ma si creerebbe un problema di azzardo morale, in quanto il contribuente potrebbe gonfiare le proprie spese per ridurre le proprie imposte, dovendo quindi introdurre tutta una serie di norme per evitare che questo accada.

- Una ragione per deviare dal criterio del reddito-entrata è legata alla **possibilità che ridurre le imposte su determinate attività produca benefici esterni per la società**. Per illustrare questo punto si pensi al caso delle donazioni con finalità benefiche (le cosiddette «erogazioni liberali»). A causa del problema del «free rider», la fornitura privata di beni pubblici (o di beni che si accompagnano a significative esternalità positive) tende a essere inefficientemente bassa (anche se gli individui fossero altruisti, in quanto comunque le persone aspetterebbero che altre persone sostengano la spesa). Questo perché ognuno avrebbe un incentivo a sperare che siano gli altri a fornire questo servizio/bene. Supponiamo che ci sia un certo bene dove, una volta che un individuo ha consumato un bene pubblico, c'è la possibilità che per gli altri ne possano utilizzare -> *nessuno vuole sostenere un costo diretto* e attende che qualcun altro lo faccia. Esempio: se le persone non fossero indotte dalle agevolazioni fiscali a offrire ricoveri ai senzatetto, questi interventi non riceverebbero finanziamenti sufficienti da parte dei privati. Un modo per affrontare il problema può essere quello di consentire ai contribuenti di dedurre dal proprio reddito imponibile l'ammontare donato per finalità benefiche.

Alternativamente, i ricoveri ai senzatetto potrebbero essere **forniti dallo Stato**.

Quali sono i vantaggi e svantaggi di ciascuna opzione?

- o Se lo Stato fornisse direttamente i ricoveri ai senzatetto, l'ammontare delle donazioni private per tale finalità probabilmente si ridurrebbe (fenomeno del crowding-out) -> sempre problema del free riding, in quanto tutti sanno che si occupa di pagare, anche nel caso in cui la persona privata fosse altruista
- o Quando lo Stato *consente di dedurre le donazioni* filantropiche dalla base imponibile, l'effetto è quello di stimolare i contributi privati (effetto crowding-in) tramite un beneficio fiscale (rappresentando un costo per lo Stato dovuto a delle minori entrate)

In termini **matematici**, il primo è preferibile ricorrere a un incentivo fiscale invece che a una spesa pubblica diretta se:

Incremento di erogazioni liberali per euro di agevolazione fiscale > 1- riduzione delle erogazioni liberali per euro di spesa pubblica.

Lato sinistro della disuguaglianza indica l'efficacia di un euro perso di entrate per lo Stato ricevute attraverso la concessione di una deduzione, mentre quello a destra è l'incremento netto degli aiuti ai senzatetto per euro di spesa pubblica (lo Stato aumenta di un euro la spesa per i senzatetto, se però c'è crowding out l'effetto netto è 1-riduzioni delle erogazioni liberali). Se questa condizione è rispettata, allora fornire maggiori incentivi fiscali (e ridurre la spesa pubblica) risulta più efficace per aumentare l'ammontare delle spese che si intende promuovere.

Sovranità del consumatore e informazione imperfetta

La **fornitura diretta da parte dello Stato** (spesa pubblica diretta) impone delle preferenze sul modo in cui sono spesi i fondi. Gli incentivi fiscali ai singoli individui rispettano le

preferenze dei cittadini. Ma il settore privato *può non disporre di meccanismi appropriati per assicurare una distribuzione efficiente della spesa per beneficenza.*

- La maggior parte degli individui svolge poche ricerche prima di procedere alla donazione.
- Questo approccio potrebbe condurre a erogazioni che non forniscono grandi benefici al destinatario desiderato, ma servono soprattutto a finanziare le organizzazioni che raccolgono i fondi

Se ci fossero n diversi gruppi che gli individui vorrebbero aiutare, ma per ognuno di questi potrebbe esserci un problema di free riding, agire attraverso l'incentivo fiscale o tramite la spesa pubblica dovrebbe tenere in considerazione il fatto che se lo Stato dovesse operare è quest'ultimo che decide quali gruppi aiutare. Viceversa, se lo Stato decidesse di intervenire attraverso un beneficio fiscale per indurre determinate spese tramite la possibilità di deduzione, queste risulteranno essere più in linea con le sue preferenze dell'individuo, il quale sceglie dove spendere i propri soldi.

Spese per la casa -> In molti paesi la proprietà della casa è sussidiata attraverso la deduzione (o detrazione) degli interessi sul mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della «prima casa» -> riduce l'indebitamento per l'acquisto della prima casa. Il canone di affitto spesso non è fiscalmente deducibile (o detraibile), se non (a volte) in modo selettivo e forfettario. Ciò crea una implicita discriminazione a favore dei proprietari. Se ci fossero due individui che hanno stesso reddito, uno decide di comprare casa (evitando di pagare l'affitto), e l'altro decide di andare in affitto per investire il patrimonio in attività finanziarie e pagarsi con queste l'affitto (quindi è come se pagasse a sé stesso l'affitto) -> secondo la definizione di reddito entrata dovrebbero essere tassate entrambe, in quanto vengono tassate entrambe sul reddito figurativi. Si va a preferire la proprietà in quanto ci dovrebbe essere delle esternalità positive maggiori per la collettività. Altri individui suggeriscono che ci sono comunque dei costi potenziali connessi a questa scelta, in particolare crei ostacoli alla mobilità del lavoro impattando negativamente sul tasso di disoccupazione (se sei in affitto e dovessi ottenere un'offerta di lavoro migliore, risulterebbe essere più semplice decidere di cambiare abitazione piuttosto che farlo quando si è proprietari di casa).

Effetti dell'incentivo fiscale all'acquisto dell'abitazione

Nonostante le ampie variazioni nel tempo della generosità dell'incentivo fiscale a favore dei proprietari di abitazione, la quota di famiglie che vivono in una casa di proprietà negli Stati Uniti è rimasta sostanzialmente costante dagli anni 50 del secolo scorso (intorno al 65%). L'evidenza empirica sembra indicare che l'agevolazione fiscale induce gli individui a spendere di più per la casa, ma non a modificare la scelta acquisto/affitto.

Le agevolazioni fiscali possono prendere la forma di:

- **Deduzioni di imposta:** importi di cui i contribuenti possono ridurre il loro reddito imponibile.
- **Detrazioni di imposta:** consentono ai contribuenti di ridurre l'ammontare dell'imposta dovuta allo Stato di un certo importo.

Se volessi incentivare una certa spesa, quale delle due è meglio?

Considerazioni d'efficienza

Si noti innanzitutto che consentire la **deducibilità** di una certa spesa è equivalente a sussidiare quella spesa ad un tasso pari all'aliquota marginale del contribuente. Consideriamo ora l'ipotesi di sostituire la deducibilità delle erogazioni liberali con una **detrazione** d'imposta fino a €1.000.

- Per le persone che *donano meno di €1.000*, la detrazione fornisce un *incentivo molto forte* a aumentare le erogazioni (l'implicito sussidio è del 100% fino al raggiungimento della soglia massima di detraibilità).
- Quando una persona eroga *più di €1.000*, la detrazione non offre *nessun ulteriore beneficio* (l'implicito sussidio si riduce a zero per ogni euro erogato oltre €1.000).
- La detrazione piena fino a €1.000 è dunque interpretabile come un esempio di **sussidio non-lineare**, con sussidio marginale del 100% fino a €1.000 e sussidio marginale pari a 0 oltre gli €1.000.

$$T = g(T - d) - f$$

C'è una certa scala di aliquote che si applica al reddito meno le deduzioni (d) e poi si tolgono le detrazioni (f). Qual è la derivata di T rispetto a d (ovvero, di quanto varia il debito d'imposta se dovesse variare di un euro il valore delle deduzioni)?

$$\frac{\Delta T}{\Delta d} = -g'(Y - d)$$

Qual è il beneficio fiscale della deduzione? Sussidiare per un'aliquota pari al beneficio marginale = più alta è l'aliquota marginale del contribuente, maggiore sarà il beneficio che questo riceve dalla deduzione. Quindi, se ci fosse un'aliquota marginale del 20% per un individuo e del 40% per un altro, una stessa deduzione di 1000€ genererebbe un beneficio di 200€ per il primo e 400€ per il secondo. Le aliquote marginali tendono ad essere maggiori quanto maggiore è il reddito -> il beneficio che se ne trarrebbe da una deduzione risulterebbe essere più vantaggioso per i più ricchi. Questo meccanismo non funziona per le detrazioni, in quanto, indipendentemente dal fatto che sia ricco o povero, il debito d'imposta diminuirà sempre dello stesso ammontare.

La **preferenza** tra le due politiche dipende da:

- La natura della domanda per il bene sussidiato (elasticità della domanda rispetto a variazioni di prezzo piccole o grandi);
- Quanto è importante raggiungere un certo livello minimo del comportamento incentivato;
- In alcuni casi l'obiettivo dello Stato potrebbe essere quello di _ senza incentivare una domanda particolarmente generosa (per esempio sussidiare un certo livello base di consumo del bene casa, ma non di case particolarmente grandi)

Considerazioni di equità

Dal punto di vista **dell'equità verticale**, le detrazioni d'imposta sono più eque delle deduzioni. Il valore di una deduzione aumenta con l'aliquota marginale d'imposta. Le detrazioni, d'altra parte, concedono il medesimo sgravio fiscale indipendentemente dal reddito del contribuente, e sono perciò più progressive.

La scelta **dell'unità impositiva** (ha qualcosa che riguarda esclusivamente imposte sul reddito o su patrimonio) -> Come ripartire il carico fiscale tra individui che appartengono alla stessa famiglia? Come dovrebbero essere tassate le coppie sposate? Potremmo

scegliere come unità impositiva l'individuo (ovvero decidere di tassare ciascun individuo per i redditi a lui afferenti, senza considerare altri redditi percepiti da altri membri della famiglia, che, a loro volta, verranno tassati separatamente) oppure il nucleo familiare (coloro che vivono da soli, vengono tassati solo sui loro redditi, mentre coloro che vivono in un nucleo familiare vengono tassati l'insieme dei redditi percepiti da tutti i membri di quella famiglia). Potremmo ritenere che sia desiderabile un sistema tributario che soddisfa i seguenti **tre principi**:

- Progressività (aliquote medie crescenti al crescere del reddito della famiglia), intesa quale manifestazione di equità verticale -> al crescere del reddito familiare, vorremmo fare crescere l'aliquota media.
- Equità orizzontale tra famiglie (famiglie con redditi uguali dovrebbero pagare imposte uguali)
- Equità orizzontale (o meglio, neutralità) rispetto al matrimonio -> il carico fiscale dovrebbe essere invariante alla scelta di contrarre matrimonio. Due individui separati, avremmo un'"imposta" sul matrimonio se, ogni volta che si dovessero sposare, la somma delle imposte che dovrebbero pagare dovesse cambiare.

È tuttavia **impossibile raggiungere contemporaneamente tutti e tre gli obiettivi** (almeno nel caso in cui la progressività sia ottenuta attraverso un sistema ad aliquote marginali variabili, come nel caso della progressività per scaglioni). Potrebbero essere raggiunti se io decidessi di perseguire la progressività attraverso delle flat rate tax (ovvero imposte che sono progressive ma con aliquote marginali costanti). Se, invece, dovessi applicare una progressività con scaglioni, non si potrebbero raggiungere, come nel seguente esempio.

Illustriamo questo punto con un esempio numerico. Supponete di avere un'imposta sul reddito progressiva per scaglioni dove gli scaglioni sono 3 (0-20.000; 20.001- 80.000 e >80.000) con aliquote rispettive del 10%, 20% e 30%.

	Reddito individuale (€)	Imposta individuale (€)	Imposta familiare con dichiarazione individuale (€)	Reddito totale della famiglia (€)	Imposta familiare sul reddito totale della famiglia (€)
Anna	140.000	32.000	33.000	150.000	35.000
Matteo	10.000	1.000			
Silvia	75.000	13.000	26.000	150.000	35.000
Francesco	75.000	13.000			

Note: un sistema tributario progressivo, che si basi sui redditi individuali di ogni singola persona nella coppia sposata, porta Matteo e Anna a pagare un'imposta molto più alta (€33.000) di Silvia e Francesco (€26.000), nonostante il reddito familiare sia lo stesso (€150.000). D'altra parte, un sistema tributario progressivo basato sul reddito totale familiare impone un'"imposta sul matrimonio" a entrambe le coppie, che da sposate pagano di più (€35.000) che da semplici conviventi.

In questo esempio, abbiamo due famiglie (rispettivamente Anna + Matteo e Silvia + Francesco) che, sebbene abbiano lo stesso reddito complessivo, questo è distribuito diversamente all'interno delle due coppie. Calcolando l'imposta considerando come unità impositiva l'individuo, otteniamo i valori della seconda colonna. Ad esempio, le imposte a carico di Anna, con un reddito di 140.000€ saranno:

$$20.000 * 0,1 + (80.000 - 20.000) * 0,2 + (140.000 - 80.000) * 0,3 = 32.000$$

E così si fa per Matteo, Silvia e Francesco. Se ci limitassimo a sommare le imposte dovute dai singoli, la coppia Anna + Matteo è chiamata a versare 33.000€, mentre la coppia Silvia

+ Francesco solo 26.000€. La conseguenza più chiara che si può notare da questo esempio è che, se io scegliessi come unità l'individuo, violo l'equità orizzontale tra famiglie, in quanto, sebbene il reddito complessivo delle due famiglie sia lo stesso (150.000€), le imposte che sono chiamate a versare sono diverse.

Se applicassi l'imposta familiare (dove non conta il reddito del singolo individuo, a patto che sia un single, bensì la somma dei redditi della famiglia), dovendo applicare gli scaglioni, in entrambi i casi, ad un reddito di 150.000€, l'ammontare delle imposte dovute non cambierebbe, essendo per entrambe 35.000€ -> si rispetta l'equità orizzontale (a parità di reddito familiare, uguale imposte) e verticale (in quanto abbiamo un'imposta progressiva), ma non rispetterei il terzo vincolo, in quanto una volta sposati il loro debito d'imposta aumenta di più rispetto alla somma dei singoli debiti d'imposta. Prendendo Matteo, ad esempio, questo singolarmente paga un'imposta media del 10%, ma con tassazione con base familiare essendo aggiunti ai 140.000€, che sono già nel terzo scaglione, verranno tassati al 30%, e quindi l'aggravio sarà della differenza tra le due imposte -> 20% di 10.000€, che porta ai 2.000€ in più di debito d'imposta. Quest'"imposta sul matrimonio" risulta essere ancora più gravosa nel momento in cui guardiamo a Silvia e Francesco, in quanto in questo caso si passa da un debito d'imposta di 26.000€ a 35.000€ -> tanto più la distribuzione dei redditi all'interno della famiglia risulta essere ineguale, tanto minore sarà l'impatto di quest'imposta sul matrimonio.

È ragionevole voler soddisfare il requisito dell'equità orizzontale tra famiglie?

Supponiamo che Anna abbia un lavoro a tempo pieno mentre Matteo abbia un lavoro a tempo parziale (lo si potrebbe dedurre dal reddito che riceve), mentre Silvia e Francesco sono entrambe a tempo pieno. Sebbene il reddito familiare sia lo stesso, è probabile che i costi di produzione di questo reddito siano diversi tra le due famiglie, essendo più bassi nella coppia Anna + Matteo (Matteo, lavorando poche ore, può occuparsi di tutta una serie d'incombenze domestiche che probabilmente Silvia e Francesco dovranno esternalizzare) -> sebbene ci sia lo stesso reddito, se considerassimo nella capacità contributiva anche i costi necessari per produrlo ci ritroveremmo in una condizione dove l'equità orizzontale non viene sempre rispettata.

Alternative

- **Tassazione su base individuale** -> Viola l'equità orizzontale tra famiglie (penalizzando le famiglie dove, a parità di reddito familiare complessivo, la distribuzione «formale» dei redditi tra coniugi è più diseguale)
- **Tassazione su base familiare** -> Viola l'equità orizzontale rispetto al matrimonio
→ Unica via d'uscita: tassazione proporzionale, ma viola la progressività

Il problema dell'"imposta sul matrimonio"

La **progressività**, se le imposte sono applicate al reddito individuale, *significa che due coppie con una differente distribuzione dei guadagni al loro interno hanno un carico fiscale differente*. Tassare i redditi familiari conduce a un'imposta sul matrimonio. Qualsiasi sistema fiscale che cerchi di realizzare l'equità orizzontale tra famiglie e la progressività comporta per qualcuno un'imposta sul matrimonio -> aumento del carico fiscale congiunto su due individui che sorge in seguito al loro matrimonio

Ai single applico la funzione d'imposta normale, mentre nel caso delle famiglie la funzione si applicherebbe alla somma dei redditi, ma si dovrebbe applicare una deduzione tale che

il debito d'imposta della famiglia debba diventare pari alla somma dei due debiti che le persone dovrebbero pagare se fossero single. Potremmo calcolare la deduzione per le famiglie, come nel caso di Silvia e Francesco:

$$20.000€ * 0,1 + 60.000€ * 0,2 + 0,3 * (70.000€ - x) = 26.000€$$

Risolvendo per x , otterrei l'ammontare della deduzione che dovrei applicare per far sì che, anche da sposati, Silvia e Francesco continuino ad avere un debito d'imposta complessivo pari a quello che pagavano da single. Ovviamente, potrei calcolarla anche per Anna e Matteo, ma quest'ultima risulterebbe significativamente minore. Potrei, quindi, introdurre un sistema di deduzione per le famiglie, ma sarebbe un **sistema molto complicato**, dovendo introdurre una deduzione specifica per ogni famiglia. Deduzioni molto ampie per le coppie sposate rispetto ai contribuenti single eliminerebbero l'imposta sul matrimonio, ma introdurrebbero per alcune coppie un sussidio matrimoniale. In generale: *nessun insieme di deduzioni può rendere l'imposizione basata sulla famiglia sempre neutrale rispetto alla scelta se sposarsi o meno*.

Sappiamo però che la progressività può anche essere ottenuta con imposte ad **aliquota marginale unica (flat rate taxes)**. In questo caso il trilemma può essere in teoria risolto. Si consideri ad esempio il caso in cui la tassazione è su base familiare, l'imposta è data dalla funzione $T(y)=t*y-f$ (dove "t" è l'imposta marginale unica, "y" il reddito e "f" la detrazione), e sia previsto che l'importo della detrazione f raddoppi nel caso di una coppia sposata. Due individui *non sposati* pagherebbero $ty_1-f + ty_2-f$, se *sposati* pagherebbero $t(y_1+y_2) - 2f$, cioè il medesimo importo.

Qual è la pratica più diffusa? Tassazione su base familiare o su base individuale?

- Dei paesi industrializzati dell'OCSE
 - o 19 paesi, tra cui l'Italia, tassano *mariti e mogli individualmente*...in Italia la tassazione su base familiare è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 1976, ma si tiene conto delle caratteristiche dei nuclei familiari attraverso le detrazioni per carichi familiari e l'assegno unico per i figli;
 - o Gli Stati Uniti utilizzano la base familiare con una *deduzione per le coppie sposate*
 - o 5 paesi (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera) offrono sussidi matrimoniali praticamente a tutte le coppie mediante la *tassazione «per parti»* (sistema che il libro definisce di income splitting): l'imposta è funzione della somma del reddito dei familiari divisa per un certo numero di «parti». Con progressività ad aliquota marginale crescente la tassazione familiare «per parti» offre un sussidio al matrimonio che è tanto più generoso quanto più il reddito familiare è (formalmente) distribuito in modo diseguale. Non applico le scale delle aliquote alla somma dei redditi, la prima lo divido in tanti gruppetti per quanti sono i membri della famiglia e applicare gli scaglioni alla stessa.

Qualsiasi sistema di tassazione su base familiare produce il risultato che l'aliquota marginale è la medesima per entrambi i coniugi. Ciò non è invece necessariamente vero nel caso di tassazione su base individuale (a meno che la progressività non sia ottenuta con una flat rate tax). Si consideri una famiglia in cui uno solo dei due coniugi è percettore

di reddito. Il «secondo coniuge» (quello che inizialmente non percepisce reddito) si vedrebbe assoggettato ad un'aliquota marginale maggiore nel caso di tassazione su base familiare rispetto al caso di tassazione su base individuale. Ciò implica che l'ingresso sul mercato del lavoro da parte del «secondo coniuge» è più disincentivato dalla tassazione su base familiare che dalla tassazione su base individuale.

In generale, i criteri da considerare per scegliere tra tassazione su base individuale e tassazione su base familiare sono i seguenti:

- Quale opzione misura meglio la capacità contributiva? Questo perché, di base, se io fossi senza reddito ma il mio coniuge percepisce un reddito molto elevato, non si può considerare la mia capacità contributiva (intesa come possibilità di poter accedere ad un certo status ed effettuare una serie di consumi) come nulla -> la tassazione su base familiare risulta essere migliore
- Quale opzione crea minori incentivi a comportamenti elusivi? Se i redditi fossero da capitale e la tassazione fosse individuale, si potrebbe trasferire parte delle risorse dal soggetto più abbiente a quello meno abbiente, di modo da riequilibrare la distribuzione e andare a il carico d'imposte complessivo.
- Quale opzione è neutrale nei confronti della scelta di costituire un vincolo familiare?
- Quale opzione è neutrale rispetto alla struttura economica familiare (mono o doppio reddito)? Garantita sulla tassazione a base familiare, in quanto, come abbiamo visto nell'esempio, due famiglie con reddito uguale ma diversa distribuzione dei redditi pagano la stessa imposta con tassazione a base familiare e diverse se su base individuale
- Quale opzione ha minori effetti negativi sull'offerta di lavoro? Meglio con la tassazione a base individuale, in quanto non scoraggia la partecipazione del secondo coniuge al mondo del lavoro (motivazioni di efficienza).

	Individuo	Famiglia
Capacità contributiva	Non tiene conto dei costi dei familiari a carico e delle economie di scala nei consumi familiari	Migliore indicatore
Incentivi elusione	Incentivo ad intestare fonti di reddito al coniuge con reddito inferiore	Neutrale
Neutralità rispetto al matrimonio	Neutrale	Scoraggia il matrimonio (cumulando i redditi aumenta l'aliquota media)
Neutralità rispetto alla struttura economica	A parità di reddito complessivo della famiglia la tassazione su base individuale penalizza le famiglie monoreddito	Neutrale
Effetti su offerta lavoro	Il matrimonio non modifica le aliquote marginali dei coniugi	Scoraggia il lavoro del coniuge con salario più basso (in Italia tipicamente le donne)

Metodo del quoziente familiare adottato in Francia

La legge assegna ad ogni componente familiare un **coefficiente**. Esempio: 1 per ciascuno dei due genitori, 0,5 per i primi due figli, 1 per 3° figlio ... la dimensione della famiglia definisce quello che è il **coefficiente familiare**. Si calcola un reddito medio della famiglia (il **quoziente familiare**) dividendo la somma dei redditi per la dimensione fiscale della famiglia (data dalla somma dei coefficienti).

$$Q_q = \frac{\sum_i Y_i}{\sum_i \text{coeff. familiari}}$$

Questo può essere visto come un reddito normalizzato, ma non medio, in quanto, in questo caso, il peso che dovrei dare ad ogni individuo sarebbe pari a 1. Si applica la scala delle aliquote al quoziente familiare ottenendo l'imposta sul reddito medio (T_{Qf}). Si moltiplica T_{Qf} per la dimensione fiscale della famiglia. Quoziente familiare e «valore fiscale» dei figli -> Se vedessimo in Francia noteremmo come all'aumentare del reddito aumenta il numero di figli e quindi il beneficio fiscale che ne deriverebbe.

Esempio.

Supponiamo che ci siano due genitori $Y_1=20.000$ e $Y_2=85.000$ + due figli senza reddito. Si supponga che gli scaglioni e aliquote siano:

- fino a 10.000 euro 10%
- da 10.000 a 40.000 20%
- Oltre 40.000 30%

$$\text{Quoziente familiare} = \frac{105.000}{1 + 1 + 0,5 + 0,5} = 35.000\text{€}$$

Applicando gli scaglioni, otteniamo che l'imposta sul quoziente è pari a 6.000€, e l'imposta a carico della famiglia risulta essere 6.000€ * 3 = 18.000€. In questo caso, la tassa media $t_{med} = 17,14\%$ (18.000/105.000), mentre le tasse marginali dei due coniugi risulta essere pari per entrambe al 20% (per definizione, l'aliquota marginale del reddito familiare, in questo caso 35.000€, dev'essere la stessa per entrambi i coniugi). Nel caso in cui, però, questo corrispettivo non fosse presente, sia le aliquote marginali che quella media risulterebbero essere maggiori.

Altro esempio. Considerate due coppie senza figli (in entrambe i casi, il coefficiente familiare è pari a 2 essendoci solo i due genitori da considerare):

- una coppia A con un reddito familiare complessivo di 40.000 euro -> quoziente familiare = 40.000/2 = 20.000€
- una coppia B con un reddito familiare complessivo di 100.000 euro -> quoziente familiare = 100.000/2=50.000€

Il sistema d'imposte progressive che andremo a considerare è lo stesso dell'esempio precedente. Imposte a carico della coppia:

$$\text{coppia A} = 2 * (0,1 * 10.000 + 0,2 * 10.000) = 6.000\text{€}$$

$$\text{coppia B} = 2 * (0,1 * 10.000 + 0,2 * 30.000 + 0,3 * 10.000) = 20.000\text{€}$$

Se in entrambe le coppie nascesse un figlio (portando, quindi, il coefficiente d'imposta da 2 a 2,5) il debito d'imposta a carico di entrambe le coppie diminuirebbe. Infatti, il quoziente familiare passerebbe a 40.000/2,5=16.000€ per la coppia A e 100.000/2,5=40.000 per la coppia B. Di conseguenza, le imposte a carico delle coppie passerebbero a:

$$\text{coppia A} = 2,5 * (0,1 * 10.000 + 0,2 * 6.000) = 5.500\text{€}$$

$$\text{coppia B} = 2,5 * (0,1 * 10.000 + 0,2 * 30.000) = 17.500\text{€}$$

Conclusione: la nascita di un figlio ha comportato un risparmio di imposta di 500 euro per la coppia A e di 2.500 euro per la coppia B. Secondo alcuni autori ciò sarebbe iniquo perché significherebbe che un figlio “vale”, da un punto di vista fiscale (ossia dell’onere per la collettività, in termini di minore imposta riscossa), in modo diverso a seconda del reddito della famiglia.

IRPEF

L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), è la principale imposta del sistema tributario italiano per numero di contribuenti e gettito. È un’imposta diretta e personale, in quanto viene tassato il reddito complessivo del contribuente tenendo conto delle sue caratteristiche.

- **Presupposto:** possesso di un reddito imponibile in denaro o in natura appartenente a determinate categorie.
- **Soggetti passivi:**
 - o residenti: redditi percepiti in Italia e all’estero.
 - o non residenti: redditi prodotti in Italia.
- **Base Imponibile:** reddito complessivo, ossia somma di tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili (deviazione dalla nozione di reddito di Haig-Simons) -> non è propriamente un reddito entrata.
- **Periodo d’imposta:** anno solare.

L’incidenza sul PIL dell’IRPEF in Italia è alta (circa 11%) rispetto a quanto avviene per le imposte personali sui redditi applicate in Germania, Francia, UK, US e Spagna; inoltre, l’incidenza dell’IRPEF ha manifestato una dinamica di crescita che non ha uguali in altri paesi. Circa 41 milioni di contribuenti IRPEF (anno 2016); reddito complessivo dichiarato 843 miliardi (circa la metà del PIL), con una media pari a 20.940 euro per contribuente; gettito complessivo circa 180 miliardi di euro (circa 21% del reddito complessivo dichiarato). È bassa anche perché i redditi dichiarati sono bassi, principalmente per redditi non dichiarati). Secondo le stime della Commissione Giovannini, il gettito IRPEF mancante è pari a 38 miliardi di euro, di cui 33 miliardi di evasione da parte dei lavoratori autonomi (che non dichiarerebbero circa il 50% dell’imponibile effettivo) e 5 miliardi di evasione dei lavoratori dipendenti. (In Francia 11,8 lavoratori su 100 sono indipendenti, in Germania 10,4 su 100, in Italia circa 24 su 100.) Prima del 1974 vigeva un sistema di imposizione sul reddito di tipo reale: l’imposta complessivamente pagata da un contribuente derivava dalla somma delle imposte prelevate sulle singole tipologie di reddito.

$$\begin{aligned}
\text{Somma di tutti i redditi} &= \text{Reddito complessivo (Y)} \\
&- \\
&\quad \text{Oneri deducibili (d)} \\
&= \text{Reddito imponibile (Y-d)} \\
&\quad \times \\
\text{Aliquote a scaglioni} &= \text{Imposta lorda (t(Y-d))} \\
&- \\
&\quad \text{Detrazioni (f)} \\
&= \text{Imposta netta (t(Y-d)-f)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Somma di tutti i redditi} &= \text{Reddito complessivo (Y)} = \\
&\quad \text{redditi fondiari (con molte eccezioni) +} \\
&\quad \text{redditi di capitale (in realtà pressoché esclusi) +} \\
&\quad \text{redditi di lavoro dipendente +} \\
&\quad \text{redditi di lavoro autonomo (con eccezioni) +} \\
&\quad \text{redditi di impresa (con eccezioni) +} \\
&\quad \text{redditi diversi (con molte eccezioni)}
\end{aligned}$$

Redditi fondiari

Sono i redditi inerenti a terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato ed iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Distinguiamo tre tipologie di redditi fondiari:

1. **Reddito dominicale dei terreni:** rendita catastale imputata al proprietario solamente nel caso in cui conceda in affitto il terreno -> potrebbe essere visto come la rendita del proprietario terriero
 2. **Reddito agrario:** rendita castale derivante dall'esercizio di attività agricola, imputato a chi coltiva effettivamente il terreno (proprietario o affittuario) -> può essere visto come il profitto dell'imprenditore agricolo
- ➔ In entrambi i casi, la rendita catastale si determina forfetariamente applicando ad ogni particella catastale la corrispondente tariffe d'estimo (rivalutata) (nozione di reddito normale), che viene poi moltiplicata per la dimensione del fondo. Ovviamente, avremo delle tariffe d'estimo diverse a seconda che lo stesso usando per il calcolo del reddito agrario che per il calcolo del reddito dominicale. Se il proprietario non concede in affitto il terreno, la rendita catastale è imputata al proprietario e se non ci fosse esercizio dell'attività agricola, che potrebbe essere esercitata dal proprietario, in capo al proprietario viene fatto ricadere in capo il reddito dominicale. Se, invece, la discrasia tra proprietario e chi esercita l'attività agricola porta ad imputare al proprietario il reddito dominicale, mentre al coltivatore il reddito agrario. Per tanti anni, fino all'anno scorso, c'è stata una quasi totale (circa 70/80%) esenzione IRPEF per i redditi prodotti da terreni. Queste agevolazioni sono state tolte e, dato che sono tassate su base catastale sono tassate poco, in quanto questi sono spesso lontani rispetto ai valori di mercato. Un

esempio potrebbe essere il tentativo di trasformare redditi d'impresa (basato sui dati di bilancio) in redditi agrari (calcolati su base catastale)

3. **Reddito dei fabbricati:** rendita catastale derivante:

- a. dalla casa di proprietà adibita ad abitazione principale (cosiddetta “prima casa)
- b. dalle altre case di proprietà concesse in locazione
- c. dalle abitazioni non locate e situate nello stesso comune dell'abitazione principale del proprietario
- d. dalle unità immobiliari, non destinate ad uso abitativo, locate a terzi.

La rendita catastale (nozione di reddito normale) si determina forfetariamente applicando a ciascuna categoria e classe di fabbricato la corrispondente tariffa d'estimo (rivalutata) moltiplicata per il numero di vani dell'abitazione (e non nei metri quadri. Ciò significa che, nel caso in cui io abbia una casa grande formata da poche stanze ma di grandi dimensioni, è probabile che andrò a pagare di meno di un'abitazione con lo stesso numero di mq ma con un numero di stanze maggiore). Per le unità immobiliari locate: se la rendita catastale è minore del canone di locazione ridotto del 5%, allora il reddito fondiario da includere nel reddito complessivo è dato dal canone di locazione ridotto del 5%, che viene considerato come quota di spese di gestione dell'immobile (reddito effettivo vs reddito normale).

Cedolare secca sugli affitti (per immobili ad uso abitativo) -> In alternativa, esclusione dal reddito complessivo (e quindi dall'IRPEF) e applicazione della “cedolare secca”

- del 10% per i contratti a “canone concordato”
- del 21% per i contratti a “canone libero”

al maggiore tra:

- la rendita catastale
- il canone di locazione (senza la deduzione del 5%) -> di solito risulta essere questo il valore maggiore.

Questa risulta essere molto conveniente, soprattutto perché, considerando tutte le imposte erariali (quindi che vanno allo Stato) e gli addizionali IRPEF per Comuni e Regioni, arriviamo ad una media di aliquote del 25%.

Utilizzo dell'immobile	Soggetto a Irpef	Reddito ai fini Irpef	Regime opzionale all'Irpef
Abitazione principale	NO	La rendita catastale aumentata del 5% inserita nel reddito complessivo ma poi dedotta	
Abitazione non locata stesso comune dell'abitazione principale	SI	Rendita catastale aumentata del 5%, maggiorata di 1/3 e poi ridotta del 50%	
Abitazione non locata comune diverso da quello dell'abitazione principale	NO		
Abitazione locata	SI	Il più elevato fra a) Rendita catastale aumentata del 5% b) canone di locazione ridotto del 5%	Cedolare secca

Per quanto riguarda l'abitazione non locata presente nello stesso comune di residenza, la riduzione della metà è dovuta all'introduzione dell'IMU. Questo perché sia l'IRPEF che l'IMU gravano sullo stesso immobile, e quindi lo Stato, per alleggerire il peso fiscale, ha introdotto questa riduzione.

Quando basiamo la tassazione su base catastale, questo è un reddito normale. Dobbiamo fare la distinzione tra:

- **Reddito «normale»:** rappresenta quanto si può ricavare da un cespite al di fuori di circostanze eccezionali di carattere oggettivo (per esempio, nel caso di un terreno, tempo particolarmente brutto che non ha permesso un grande raccolto) e soggettivo (per esempio in un terreno, potrebbe essere la disattenzione del coltivatore) -> dovrebbe cogliere le *potenzialità reddituali* valutate con riferimento ad un intervallo temporale meno angusto dell'anno e ad abilità e tecniche di produzione medie.
- **Reddito «effettivo»:** è il reddito di cui il contribuente ha la disponibilità nel periodo di imposta considerato (la disponibilità può essere poi calcolata sulla base di un principio di competenza o di cassa).

Pro e contro del reddito normale:

- **Pro:**
 - o Semplicità amministrativa -> io ti tasso a prescindere sul valore normale, poi del valore effettivo del reddito non m'importa e non faccio controlli
 - o Stimolo all'uso efficiente dei cespiti -> soprattutto terreni, in quanto tutto quello che eccede il valore normale è esente da tassazione
 - o Moderazione della tassazione della prima casa
- **Contro:**
 - o Difficoltà di adeguamento delle rendite catastali ai reali valori di mercato -> In passato si è proceduto con rivalutazioni percentuali

Redditi da capitali

I **redditi da capitale** sono definiti come ogni provento che derivi da rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale, ad esclusione dei proventi che derivano da impieghi di capitale cui possano conseguire utili o perdite in dipendenza di un evento incerto. I principali redditi di capitale sono:

- Gli interessi e i proventi derivanti da conti correnti, obbligazioni, titoli di Stato
- Gli utili derivanti dalla partecipazione (azioni o quote di capitale) in società di capitali (*dividendi*)
- I proventi derivanti da gestioni collettive del risparmio (fondi comuni di investimento)
- I rendimenti sui contributi versati nei fondi pensione

Tuttavia, la maggior parte dei redditi di capitale non occorrono alla formazione del reddito complessivo perché assoggettati ad una tassazione sostitutiva attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta -> il soggetto erogatore del reddito di capitale decurta l'importo del reddito di una somma che è obbligato a versare allo Stato, adempiendo così, per conto del soggetto che percepisce tale somma, all'obbligazione tributaria.

Dividendi:

- Ritenuta alla fonte del **26%** a titolo d'imposta
- I dividendi derivanti da partecipazioni in società residenti in paesi a **fiscalità privilegiata** (non white-list) seguono regole specifiche di tassazione

Interessi:

- Ritenuta alla fonte del **26%** a titolo d'imposta
- Oppure del **12,5%** se trattasi di Titoli di Stato (BOT, BTP, CCT)

Giustificazioni dello scostamento dal reddito entrata:

- **Favorire l'attrazione** dei **capitali** in un contesto di liberalizzazione dei mercati e di competizione fiscale
 - **Sostegno al collocamento dei titoli di Stato**
 - **Tutela del risparmio**
- la **criticità** principale è che crea redistribuzione a favore dei contribuenti più ricchi

L'effetto principale è che la **progressività** del sistema di tassazione può **ridursi** perché tali redditi sono tassati attraverso un prelievo proporzionale, con basse aliquote, anziché progressivo.

Esempio: sistema tributario con imposte proporzionali sui redditi da capitali

Redditi di lavoro		Redditi di capitale
Scaglioni in euro	Aliquota marginale t'	Imposta proporzionale $t'=t=12,5\%$
fino a 15.000	23%	
da 15.001 a 28.000	25%	
da 28.001 a 50.000	35%	
oltre 50.000	43%	

Individuo 1: Reddito da lavoro di 15.000€ ($R_1 = 15.000€$) -> $T_1 = 0,23 \cdot 15.000 = 3.450€$ e $t_{me,1} = 3.450/15.000 = 23\%$

Individuo 2: Reddito da lavoro di 15.000€ e reddito da capitale di 35.000€ ($R_2 = 50.000€$) -> $T_2 = 0,23 \cdot 15.000 + 0,125 \cdot 35.000 = 7.825$ e $t_{me,2} = 7.825/50.000 = 15,65\%$

→ **sistema tributario regressivo**, in quanto $t_{me,1} > t_{me,2}$ ma $R_1 < R_2$

Abbiamo detto che la progressività del sistema di tassazione tende a **ridursi** perché i redditi da capitale sono tassati attraverso un prelievo proporzionale, con basse aliquote, anziché progressivo. Tuttavia, si deve tenere presente che:

- Gli *interessi contengono una componente inflazionistica* che gonfia il reddito imponibile e aumenta l'incidenza del prelievo sul reddito effettivo (per esempio, nel caso di un rendimento del 4%, in presenza di un'inflazione al 2%, un'aliquota del 50% equivale ad un prelievo del 100% sul reddito reale)
 - I *dividendi originano da utili* su cui è già stato operato un prelievo attraverso l'imposta sui redditi delle società
- IRES, imposta proporzionale ad aliquota 24%

Redditi da lavoro dipendente

Sono costituiti da tutti i compensi (salari o stipendi) derivanti da rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) e dalle pensioni di ogni genere. **Non** vengono inclusi:

- I *contributi previdenziali obbligatori* versati dal datore di lavoro e dal lavoratore
- I *contributi di assistenza sanitaria* versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a enti o casse aventi finalità assistenziali

I principi di applicazione sono:

- **Principio di cassa:** i redditi si tassano nel periodo in cui vengono effettivamente percepiti
- **Principio del reddito lordo:** non è possibile dedurre i costi di produzione (previste detrazioni per ovviare a questo problema)

Non tutti i redditi da lavoro dipendente sono trattati fiscalmente allo stesso modo. I **premi di risultato** erogati a livello aziendale nel settore privato sono tassati con *un'imposta sostitutiva ad aliquota del 10%* (ridotta al 5% fino al 2027) -> la norma riguarda i titolari di un *reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro* (nell'anno precedente) e *la retribuzione agevolata non può eccedere i 3.000 euro lordi* —> questa norma rischia di trasformare fittiziamente quote di salario normale in quote di retribuzione di produttività, a parità di reddito lordo pagato dall'impresa, al solo scopo di ridurre l'imposta da pagare da parte del lavoratore. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e sono deducibili entro certi limiti dal reddito d'impresa) le somme i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro, anche attraverso voucher, per la prestazione di servizi che rientrano nell'ambito del **welfare aziendale** (servizi di educazione, servizi integrativi e di mensa, ecc.).

I datori di lavoro e gli enti previdenziali svolgono la funzione di **sostituti d'imposta** e operano, all'atto del pagamento, una **ritenuta a titolo di acconto** dell'IRPEF e effettuano il relativo versamento all'erario. La ritenuta costituisce solo un acconto dell'imposta che dovrà essere versata a saldo in relazione al reddito complessivo del contribuente. Il reddito da lavoro dipendente (incluse le pensioni) rappresenta la componente più importante (85.2%) dell'imponibile dichiarato ai fini IRPEF.

Redditi da lavoro autonomo

Sono principalmente i redditi che derivano dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) di arti e professioni (assenza del vincolo di subordinazione). I principi di applicazione sono:

- **Principio di cassa:** i redditi si tassano nel periodo in cui vengono effettivamente percepiti
- **Principio del reddito netto:** dai redditi conseguiti si deducono le spese di produzione del reddito in misura pari ai costi dichiarati dal contribuente (se inerenti all'attività svolta), con alcune limitazioni -> *fino al 50% per i costi relativi a immobili utilizzati a uso promiscuo professionale/personale* + i beni strumenti dal costo superiore a 516,46 sono *deducibili per quote di ammortamento*. Eventuali perdite possono **compensarsi** con altri redditi rientranti nella base imponibile IRPEF, ma non riportate in avanti.

Redditi d'impresa

Sono i redditi derivanti dall'**esercizio di imprese commerciali** (in forma individuale o associata). In particolare, sono considerati redditi di impresa:

- Il reddito derivante dall'esercizio di un'impresa individuale: in questo caso il reddito d'impresa è *direttamente imputato alla persona fisica* (imprenditore) e concorre alla formazione del suo reddito complessivo insieme agli altri redditi
 - I redditi conseguiti dalle società di persone che sono poi imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione (*principio di trasparenza*) e in *proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili*
 - I redditi conseguiti dalle società di capitali: in questo caso si applica *l'IRES* e i soci potranno eventualmente percepire redditi di capitale sotto forma di *dividendi*
- ➔ le regole di determinazione del reddito d'impresa sono molto simili in questi tre diversi casi (si applica il **principio di competenza**)

Redditi diversi

È una categoria residuale in cui rientrano redditi di natura eterogenea a cui mancano alcuni requisiti specifici per essere compresi nelle altre categorie -> vi sono imponibili solo i **proventi analiticamente indicati**. In particolare, vi rientrano:

- Le **plusvalenze** da cessioni:
 - o *Immobiliari* (Ex: sulle seconde case se realizzate prima di 5 anni)
 - o *Di attività finanziarie* (Ex: partecipazioni, obbligazioni, titoli di Stato, valute, contratti derivati)
- I **premi** e le **vincite** (applicazione di ritenute alla fonte a titolo d'imposta)

La gran parte delle plusvalenze non rientrano nel reddito complessivo IRPEF e sono assoggettate a regimi sostitutivi con aliquote analoghe a quelle applicate ai redditi da capitale. Sono rilevanti ai fini IRPEF le **plusvalenze immobiliari** ottenute da:

- *Lottizzazione di terreni e successiva vendita*, anche parziale, dei terreni o degli edifici su essi costruiti
- *La cessione a titolo oneroso di immobili costruiti o acquistati da meno di 5 anni*, ad esclusione di quelli acquisiti per successione o per donazione e di quelli adibiti ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari -> al contribuente è però riconosciuta la possibilità di optare per un prelievo sostitutivo ad aliquota 26%

Oneri deducibili

Gli oneri deducibili più rilevanti ai fini della determinazione dell'IRPEF sono:

- Quelli legati alla casa: deduzione della *rendita catastale dell'abitazione principale*
- Quelli legati al risparmio pensionistico:
 - o Deduzione dei *contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e facoltativi versati dai lavoratori autonomi* (per il lavoratore dipendente il reddito è già al netto di tali contributi)
 - o Deduzione dei *contributi versati alle forme pensionistiche complementari* (fondi pensione chiusi o aperti) per un importo massimo di 5.200 euro
- Quelli di liberalità ad alto valore sociale: contributi e donazioni liberali ad alto valore sociale a ONLUS, istituti religiosi, ONG, enti di ricerca, entro limiti specifici
- Quella legati alla sfera socioassistenziale: deduzione delle spese di assistenza specifica per portatori di handicap

Tutti questi oneri deducibili vanno semplicemente sottratti dal reddito complessivo, determinando così il **reddito imponibile**. Se gli oneri deducibili sono superiori al reddito

complessivo, allora il reddito imponibile e l'imposta lorda saranno nulli. Anche la presenza di queste deduzioni porta a deviazioni dalla nozione di reddito-entrata di Haig-Simons. In particolare, questo vale per la deducibilità della rendita catastale (cioè del reddito figurativo) della prima casa. Per chiarire questo punto, si pensi al caso di due individui, A e B, con lo stesso patrimonio iniziale. Uno (A) l'ha investito nella casa in cui abita. L'altro (B) l'ha investito in attività finanziarie che rendono 15.000 euro l'anno. B abita in affitto e paga canone annuo di 15.000 euro -> Con reddito entrata dovrebbero pagare lo stesso ammontare di imposta.

Progressività per scaglioni

Le seguenti aliquote non includono l'addizionale obbligatoria dell'1,23% a favore delle Regioni.

SCAGLIONI 2024	ALIQUOTE 2024	IMPOSTA DOVUTA
fino a 28.000 euro	23 per cento	23 per cento sul reddito
da 28.001 fino a 50.000 euro	35 per cento	6.440 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro
oltre i 50.000 euro	43 per cento	14.140 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

Detrazioni

Le detrazioni si dividono in:

- Detrazioni per **carichi di famiglia**
- Detrazioni per **fonte del reddito**
- Detrazioni per **oneri personali**

Le caratteristiche e le finalità delle detrazioni sono diverse. In generale:

- Le detrazioni per carichi di famiglia e fonte del reddito sono specificate nel loro **importo monetario**, di importo variabile e in funzione del reddito per detrazioni (reddito complessivo IRPEF - rendita prima casa + reddito fabbricati assoggettati a cedolare secca + redditi assoggettati a flat tax per lavoratori autonomi e imprese individuali)
- Le detrazioni per oneri sono calcolate come **percentuale** di alcune spese ritenute meritevoli

La somma delle detrazioni viene sottratta dall'imposta lorda per ottenere l'imposta netta. In linea di principio, se le detrazioni superano l'imposta lorda, l'imposta netta è pari a zero (c.d. **incapienza**).

Detrazioni per carichi di famiglia

Un famigliare è considerato a carico quando è titolare di un reddito per detrazioni non superiore a 2.850 euro (4.000 euro per i figli di età ≤ 24 anni). Le detrazioni dipendono dalla tipologia di familiare a carico considerato:

- Figli a carico di età ≥ 21 anni e < 30:

- 950 euro a decrescere fino ad annullarsi in corrispondenza di una soglia variabile al numero dei figli (95.000 + 15.000 per ogni figlio successivo al primo)
- Devono essere ripartite al 50% tra i genitori o attribuite interamente al genitore col reddito più elevato
- Figli a carico di età < 21 anni: al posto delle detrazioni, dal 2022 è stato introdotto l'assegno unico universale
- Coniuge a carico: 800 euro a decrescere fino ad annullarsi a 80.000
- Altri familiari a carico: 750 euro a decrescere fino ad annullarsi a 80.000

Le caratteristiche della detrazione dipendono dal familiare considerato e decregono al crescere del reddito per detrazioni. La finalità è quella per cui a parità di numerosità delle famiglie, si rafforza il grado di progressività l'equità verticale del sistema, in quanto tendono a decregere al crescere del reddito complessivo. Inoltre, si tenta di tenere conto del contesto familiare in cui è inserito il singolo individuo per garantire l'equità orizzontale: la capacità contributiva è infatti legata al contesto familiare del contribuente —> *famiglie più numerose presentano costi maggiori e sul piano individuale riducono la capacità contributiva*.

L'**Assegno Unico Universale** è il nuovo strumento a beneficio economico di tutti i nuclei familiari con figli a carico. L'assegno è variabile e determinato sulla base dell'**ISEE** e dell'**età dei figli a carico**. L'assegno viene definito:

- Universale: in quanto è attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia
- Unico: in quanto va a sostituire o rimodulare in modo strutturale precedenti prestazioni assistenziali

L'importo dell'assegno non concorre alla formazione del reddito ed è così articolato:

- Per ciascun figlio minorenni: da 57,5 euro a 201 euro al mese
- Per ciascun figlio, dai 18 ai 20 anni, impegnato in attività di studio, formazione o lavoro: da 27 euro a 91,90 al mese
- Altre maggiorazioni previste in base al numero dei figli e a eventuali disabilità

Detrazioni per fonte di reddito

Le detrazioni dipendono dalla tipologia di reddito considerato e decregono al crescere del reddito per detrazioni:

- reddito di lavoro dipendente:
 - 1.955 € fino a 8.174 €;
 - 1.955 € + 1.200 € di trattamento integrativo tra 8.174 € e 15.000 €;
 - 3.100 € a decrescere da 15.001 € fino ad annullarsi a 50.000 €.
- reddito da pensione: 1.955 € fino a 8.500 €; poi a decrescere fino ad annullarsi a 50.000 €.
- reddito di lavoro autonomo: 1.265 € fino a 5.500 €; poi a decrescere fino ad annullarsi a 50.000 €

La finalità è quella di **rafforzare** il grado di **progressività** e **l'equità verticale** del sistema in quanto tendono a decregere al crescere del reddito complessivo -> e anche quella di realizzare una **discriminazione qualitativa dei redditi**: tali detrazioni sono concesse solo

ai contribuenti che siano titolari di redditi da lavoro. L'idea tradizionale di discriminazione qualitativa è quella di tassare in maniera più lieve i redditi da lavoro rispetto agli altri redditi. La finalità è anche quella di creare un'**area di esenzione** (no-tax area) per ciascuna tipologia di reddito, attraverso la scelta del valore massimo di **f**. Ad esempio, per i lavoratori dipendenti: $0,23 \times 5.500 = 1.265 = f \Rightarrow T=0$. Con la detrazione un lavoratore autonomo fino a 5.500 € non è tassato!

Gli importi delle detrazioni non sono uguali tra le diverse tipologie di reddito, sono infatti maggiori per i redditi di lavoro dipendente per compensare il fatto che:

- Sono *tassati al lordo delle spese di produzione del reddito*
- Sono *redditi a minor rischio di evasione*

Detrazioni per oneri personali

Le caratteristiche principali -> Le detrazioni per oneri personali si calcolano applicando il **19%**:

- Alle **spese mediche** per la parte eccedente i 130 euro
- Agli **interessi passivi**, non superiori a 4.000 euro, sui mutui per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale
- Ai **premi**, non superiori a 530 euro, per le assicurazioni sulla vita
- Alle **spese per istruzione secondaria e universitaria**, per importi non superiori alle tasse da versare agli istituti statali
- Alle **spese funebri** fino a 1.550 euro

Le limitazioni -> Le detrazioni per oneri personali, ad eccezione di quelle relative agli interessi passivi, delle spese sanitarie e delle liberalità a favore di partiti politici, sono riconosciute al 19%:

- Per l'intero importo quando il reddito per detrazioni (RD) non eccede 120.000 euro
- Per una percentuale pari a $(240.000 - RD) / 120.000$ per RD tra 120.000 e 240.000 euro
- Non sono riconosciute per RD maggiori a 240.000 euro

A partire dal 2025, per i contribuenti con RD superiore a 75.000 euro, viene introdotto un **limite massimo complessivo di spesa detraibile** da applicare all'insieme di tutti gli oneri e spese, con la sola esclusione relativa alle spese sanitarie e alle somme investite in start up innovative e nelle PMI innovative. Il limite è definito moltiplicando un importo base, funzione di RD, per un coefficiente crescente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico. L'importo base è pari a **14.000 euro** per **75.000 < RD ≤ 100.000** o **8.000 euro** per **RD > 100.000**. Il coefficiente è pari a **0,5** se nel nucleo familiare **non sono presenti figli fiscalmente a carico**, **0,7** se c'è **1 figlio** fiscalmente a carico, **0,85** se ce ne sono **2**, **1** se ci sono **più di due** o almeno uno con **disabilità**. Tra le tante finalità, si vuole in particolare:

- **Agevolare fiscalmente chi ha sostenuto oneri al di fuori della sua volontà**, come accade per le spese mediche
- Incentivare l'**acquisto della casa**, inteso come fattore fondamentale di stabilità sociale e come generatore di esternalità positive
- Incentivare la **sottoscrizione** di alcuni tipi di **assicurazione**
- Premiare gli **interventi di significato culturale, sociale o ambientale**.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

Le società si distinguono in società di persone e società di capitali:

- Nelle società di persone i soci hanno **responsabilità illimitata** nei confronti delle obbligazioni sociali -> l'**utile** societario viene **trattato come reddito individuale**: non esiste un'autonoma imposta sui redditi delle società
- Nelle società di capitali vi è la garanzia di **responsabilità limitata**: i proprietari della società non possono essere chiamati a rispondere legalmente degli obblighi assunti dalla stessa -> nelle società di capitali il reddito è tassato con un'imposta autonoma: l'**IRES**

Nelle società di capitali la proprietà è distribuita su un gran numero di azionisti e ciò rende difficile accertare in capo al singolo socio la **quota di reddito d'impresa** da sottoporre a tassazione con imposta personale -> in caso di **distribuzione dell'utile netto ai soci** sussiste tuttavia il problema della **doppia tassazione dei dividendi**. La doppia tassazione si realizza appieno nel cosiddetto **sistema classico**. Sono possibili 3 soluzioni alternative:

- **Esenzione totale**
- **Sistema dell'integrazione completa**
- **Credito d'imposta**

In Italia il sistema dell'integrazione completa (detta anche tassazione **per trasparenza**) è applicato alle società di persone. Il sistema classico è applicato alle società di capitali, anche se con alcuni correttivi.

Vediamo come funziona la tassazione dell'utile:

- U = utile lordo, ossia l'utile della società ante imposte con $U = B.I.$
- t_s = aliquota dell'imposta societaria applicata a U
- UN = utile netto con $UN = U(1 - t_s)$
- D = dividendo, ossia UN distribuito
- t_p = aliquota dell'imposta personale dei soci (che per semplicità assumeremo essere la stessa per tutti)

Il dividendo, l'utile lordo e l'aliquota societaria sono legati tra loro logicamente. In particolare:

$$D = d * U * (1 - t_s)$$

dove d = quota di UN che viene distribuita, $0 \leq d \leq 1$. I tre diversi sistemi vanno confrontati tenendo conto della loro **neutralità**. In questo contesto definiamo neutrale il sistema in cui il carico fiscale complessivo che grava sugli utili non varia in relazione alle scelte distributive della società.

Sistema classico

Nel sistema classico, abbiamo due livelli di tassazione di U:

- nelle società -> $t_s * U$
- nei soci -> $t_p * d * U * (1 - t_s)$

Il carico fiscale complessivo che grava su U è dato da:

$$T_{class} = t_s U + t_p U + t_p d U (1 - t_s)$$

Il carico fiscale per unità di utile è pari a:

$$\tau = \frac{T_{class}}{U} = t_s + t_p d (1 - t_s)$$

e cresce al crescere di t_p , t_s e di d :

- $d = 0 \rightarrow \tau = t_s$

- $d = 1 \rightarrow \tau = t_s + t_p + t_s t_p$

→ il **Sistema non è neutrale**, in quanto τ aumenta al crescere di d (τ è inferiore se gli utili non vengono distribuiti)

Esenzione totale e integrazione completa

Nel sistema dell'**esenzione totale** l'utile lordo è tassato esclusivamente in capo alla società

$$T_{esen} = t_s U$$

→ τ è sempre pari a t_s e il sistema è **neutrale**

Nel sistema dell'**integrazione completa** l'utile lordo è tassato in capo a ciascun socio, indipendentemente dalla distribuzione (**principio di trasparenza**) e in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili (**Ex:** società di persone)

$$T_i = t_p \alpha_i U$$

→ dove α_i è la propria quota di partecipazione agli utili (con n soci)

$$T_{integ} = T_1 + T_2 + \dots + T_n = t_p U$$

→ τ è sempre pari a t_p e il sistema è **neutrale**

Italia

In Italia **vige il sistema classico**, con doppia imposizione e non neutralità. Il carico fiscale complessivo è dato da:

$$T = t_{IRES} * U + 0,26 * D = t_{IRES} * U + 0,26 * d U (1 - t_{IRES})$$

con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul dividendo del 26% e t_{ires} del 24%

- $d=0 \Rightarrow \tau = t_{ires} = 24\%$

- $d=1 \Rightarrow \tau = 0,24 + 0,26 \times (1-0,24) = 43,76\%$

Come si finanziano le società?

Figura 14.1 Come si finanziano le società



Note: se una società vuole finanziare un investimento può attingere agli utili non distribuiti oppure raccogliere nuovo denaro sul mercato dei capitali in due modi possibili: indebitandosi e riconoscendo ai creditori il pagamento periodico di un interesse (finanziamento a debito), oppure emettendo azioni e riconoscendo ai loro possessori dividendi o plusvalenze in caso di aumento di valore dell'impresa (finanziamento azionario).

Effetti dell'imposta societaria sulle scelte delle imprese

Neutralità dell'imposta societaria sulle:

1. **Scelte di investimento** (quanto investire)
2. **Scelte di finanziamento** (debito vs azioni)

Il sistema tributario è **neutrale** quando non influenza 1 e/o 2, ovvero il comportamento delle imprese **non si modifica** in seguito all'introduzione delle imposte:

1. Occorre analizzare le scelte di investimento di un'impresa:
 - a. **Senza imposte**
 - b. Con imposte (2 casi):
 - i. **Base imponibile = vero profitto**
 - ii. **Base imponibile ≠ vero profitto**
2. Occorre verificare se il finanziamento con debito o con capitale di rischio comportino il medesimo carico tributario sul profitto

Decisione di investimento

Il livello ottimale di investimento per un'impresa cambia in seguito all'introduzione dell'imposta sulle società? La risposta dipende da come è definito il reddito d'impresa, su cui si applica l'imposta, rispetto al profitto economico. Se il **reddito d'impresa coincide con il profitto economico**, *l'imposta societaria non produce effetti distortivi* sulle scelte di investimento, semplicemente riduce il profitto netto dell'impresa. Se il **reddito d'impresa non coincide con il profitto economico**, l'imposta societaria, oltre a ridurre il profitto netto dell'impresa, non è neutrale e altera anche il livello ottimale di investimento.

$$P = R - M - L - A - iI \rightarrow \text{profitto economico dell'impresa}$$

$$R - M - L = \pi(I) \rightarrow \text{rendimento dell'investimento } I$$

Dove δI è la **quota di ammortamento** corrispondente al vero deprezzamento economico pari a δ .

il è il **costo del finanziamento** pari agli interessi passivi nel caso di finanziamento con debito e alla remunerazione degli azionisti nel caso di finanziamento con azioni.


Possiamo, quindi, riscrivere:

$$P = \pi(I) - \delta I - iI$$

L'impresa sceglie I che massimizza P:

$$\pi'(I^*) - \delta = i$$

- $\pi' - \delta = i$ -> condizione che determina la scelta dell'investimento
- π' = rendimento marginale
- i = costo del capitale



Se $i \uparrow \Rightarrow I^* \downarrow$ (e viceversa)

Se B.I. = P (**base imponibile = vero profitto**) allora l'imposta è neutrale rispetto alle scelte di investimento:

$$P = B = \pi(I) - \delta I - iI$$

$$P_{netto} = P + tB = [\pi(I) - \delta I - iI](1 - t)$$

→ condizione di ottimo:

$$[\pi'(I^*) - \delta](1 - t) = i(1 - t)$$

$$\pi'(I^*) - \delta = i$$


→ l'imposta riduce il rendimento marginale al netto degli ammortamenti e il costo del finanziamento nella stessa proporzione $(1 - t)$

Ipotizziamo che si abbia **piena deducibilità del costo del finanziamento**.

se B.I. = $[\pi(I) - \delta I - iI] = \text{vero profitto}$

\Rightarrow **neutralità!**

$$\pi'(I^*) - \delta = i$$




Consideriamo ora il generico caso in cui **solo una frazione** α ($0 \leq \alpha \leq 1$) del costo del finanziamento **sia deducibile**. In questo caso:

- B.I. = $[\varpi(I) - \delta I - iI] \neq \text{vero profitto}$
- Profitto netto = $[\varpi(I) - \delta I - iI] - t[\varpi(I) - \delta I - \alpha iI] = (1-t)(\varpi(I) - \delta I) - (1-\alpha t)iI$

Investimento netto I^* :

$$\pi'(I^*) - \delta = \frac{1 - \alpha t}{1 - t} i$$

Con $\alpha < 1 \rightarrow (1-\alpha t)/(1-t) > 1 \rightarrow$ aumenta il costo del finanziamento $(1-\alpha t)/(1-t) i > i$ e si riduce l'investimento $I^* \rightarrow \alpha \downarrow I^* \downarrow \rightarrow$ **non c'è neutralità**



I costi del finanziamento

Finanziamento con debito (interessi passivi deducibili nella quota α compresa tra 0 e 1):

$$T_D = t[\pi(I) - \delta I - iI] \text{ con } 0 \leq \alpha \leq 1$$

Finanziamento con azioni (costo del finanziamento non deducibile):

$$T_A = t[\pi(I) - \delta I]$$

$\rightarrow T_A \geq T_D$

Se $T_A > T_D$ l'imposta **non è neutrale** rispetto alle scelte di finanziamento. Si ha una discriminazione a favore del finanziamento con debito. Per attenuare la convenienza fiscale a finanziarsi col debito rispetto al capitale proprio:

- Esistono **vincoli** alla deducibilità degli interessi passivi ($\alpha < 1$)
- Esiste la **possibilità di dedurre** parte del finanziamento con **capitale proprio** dalla base imponibile

I sistemi fiscali prevedono in generale la **deducibilità** dal reddito d'impresa degli **interessi passivi** e l'**indeducibilità** della **remunerazione** degli **azionisti**. Ciò indurrebbe a preferire il debito rispetto al finanziamento azionario. In Italia, storicamente, il diverso trattamento fiscale ha favorito il finanziamento a debito rispetto a quello azionario.

ACE

Nel 2011 era stata introdotta l'**ACE (Aiuto alla crescita economica)** che garantiva la deduzione dalla base imponibile di un importo pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. La **finalità** dell'ACE era quella di incentivare gli investimenti aziendali attraverso il ricorso al capitale di rischio (per esempio attraverso aumenti di capitale sociale con emissione di nuove azioni). Considerando, infatti, che *gli interessi passivi e i dividendi* (ossia il rendimento da garantire ai soci in caso di emissione di nuove azioni) sono i costi da sostenere per il finanziamento degli investimenti, risulta fiscalmente più conveniente il ricorso a prestiti bancari e/o all'emissione di obbligazioni rispetto agli aumenti di capitale perché i dividendi, a differenza degli interessi passivi, non sono mai deducibili. Introducendo l'ACE si cercava pertanto di riequilibrare la scelta tra capitale e debito per il finanziamento degli investimenti concedendo una *deduzione forfettaria* nel caso di ricorso al capitale.

IRES

Aspetti generici:

- **Presupposto:** possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle sei categorie reddituali.
- **Soggetti passivi:**
 - o Residenti: *società per azioni (s.p.a.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.), società cooperative, enti pubblici e privati diversi dalle società.*
 - o Non residenti: società ed enti di ogni tipo.
- **Base imponibile:** reddito d'impresa determinato apportando all'utile/perdita risultante dal conto economico (= risultato ante imposte ex art. 2425 codice civile) le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale.
- **Aliquota:** 24% (imposta proporzionale).
- **Periodo d'imposta:** esercizio di gestione (può coincidere o meno con l'anno solare).

Base imponibile

$$BI = R - L - M - A + IA - \alpha IP + 0,05D + \Delta W + \Delta \text{scorte}$$

The diagram illustrates the components of the tax base (BI) with arrows pointing to their respective labels:

- R : Ricavi
- L : Costo del lavoro dipendente
- M : Costi variabili
- A : Ammortamenti
- IA : Interessi attivi
- αIP : Interessi passivi
- $0,05D$: Dividendi
- ΔW : Plusvalenze patrimoniali nette
- Δscorte : Plusvalenze patrimoniali nette (con o senza PEX)

La variazione delle scorte può essere positiva (nel caso in cui le rimanenze crescano) o negativa, e possono essere valutata secondo vari criteri scelti dall'impresa (quali il LIFO, il FIFO, il costo medio ponderato...).

Se:

- $BI > 0 \rightarrow T = 0,24 * BI$
- $BI < 0 \rightarrow$ perdita fiscale $\rightarrow T=0$
- La perdita può essere portata in diminuzione delle basi imponibili dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% della base imponibile di ciascun periodo e senza alcun limite di tempo (se nel periodo T ho una perdita di 100 mentre in T+1 ho un utile di 100, non posso portare in diminuzione di 100, ma solo di 80 -> i restanti 20 di perdita del tempo T le potrò portare in diminuzione negli esercizi successivi). Le perdite realizzate nei primi tre anni di attività possono essere riportate in avanti senza alcun limite di importo.

Alcuni aggregati fiscali sono particolarmente importanti:

- **Valore della produzione «fiscale» (V.P.f)** = $R + \Delta scorte = Ricavi + Variazione delle scorte$
- **Costi della produzione «fiscale» (C.P.f)** = $L + M + A = Costo del lavoro + Costi variabili + Ammortamenti$
- **Risultato operativo lordo «fiscale» (R.O.L.f)** = $VP - CP + A = Valore della produzione - Costi della produzione + Ammortamenti$

Ricavi, costi del lavoro e costi variabili:

- Ricavi (R) -> sono costituiti dai corrispettivi della cessione di beni e della prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- Costo del lavoro (L) -> rappresenta le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive di tutti gli oneri contributivi (per il periodo 2024-2027, il costo del lavoro sostenuto, attribuibile all'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, viene dedotto non al 100% ma al 120%, al fine di incentivare l'assunzione di forza lavoro).
- M rappresenta tutti i costi variabili (per materie prime, semilavorati e prestazioni di servizi) divenuti di competenza dell'impresa nel corso dell'esercizio

Ammortamenti -> procedimento con il quale si ripartisce il costo di un bene strumentale di durata pluriennale lungo i diversi esercizi di utilizzo (sono però integralmente e immediatamente deducibili le spese in beni il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 euro). Nel sistema tributario italiano si fa riferimento al costo storico e si adotta una procedura di ammortamento ordinario attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti nel 1988 dal Ministero delle Finanze che dovrebbero riflettere il normale utilizzo del bene -> la quota di ammortamento è ridotta della metà per il primo esercizio nel quale il bene viene acquistato.

Esempio: costo acquisto=100; coefficiente=30%.

Anno	1°	2°	3°	4°	totale
Amm.to	15	30	30	25	100

Ovviamente, sebbene la quota di ammortamento sia del 30%, l'ultima quota non può essere superiore a 25, in quanto la somma delle quote di ammortamento accantonate nel corso del tempo non può eccedere il costo storico del bene. Il fatto che le quote di ammortamento siano calcolate sul costo di acquisto, in periodi d'inflazione alla fine del periodo di ammortamento la somma delle quote accantonate non sono sufficienti per riacquistare il bene attuale del bene, rappresentando una tassazione implicita del bene, rappresentando un disincentivo per le imprese nell'acquistare il bene.

Interessi attivi e passivi

Gli **interessi attivi (IA)** rientrano in misura integrale nella base imponibile. Gli **interessi passivi (IP)** sono deducibili secondo il coefficiente $0 \leq \alpha \leq 1$, in particolare:

- $\alpha = 1$ se $IP \leq IA$
- $\alpha = 1$ se $IP \leq IA + 0,3ROL_f$
- $\alpha < 1$ se $IP > IA + 0,3ROL_f$

Il massimo valore deducibile degli interessi passivi è dato da $IA + 0,3ROL_f$ (se il $ROL_f \leq 0$, il massimo valore deducibile degli interessi passivi è dato solamente da IA). Se $\alpha IP = IA + 0,3ROL_f$, allora:

$$\alpha = \frac{IA + 0,3ROL_f}{IP}$$

Le eventuali eccedenze di IA su IP sono riportabili in avanti senza limiti di tempo. La quota deducibile di IP ($IA + 0,3ROL_f$) che non è stata utilizzata in un esercizio potrà essere portata ad incremento della quota dell'esercizio successivo, ma non oltre il quinto, aumentando così la soglia di deducibilità degli IP. Si applica un criterio FIFO per garantire si utilizzi per prima l'eccedenza di ROL formatasi nel periodo di imposta meno recente). Gli IP indeducibili in un esercizio saranno deducibili negli esercizi successivi, senza limiti di tempo, a patto che in tali periodi vi sia una differenza positiva tra la somma degli IA e del 30% del R.O.L._f, da un lato, e gli IP, dall'altro.

Esempio: riporto IA

Anno t -> IA=3.000, IP=5.000, R.O.L._f=20.000

- Max deduzione = $IA + 30\% * R.O.L._f = 3.000 + 30\% * 20.000 = 9.000$
- IP indeducibili = 0 (vado a dedurre tutti e 5.000 gli IP essendo questi inferiori rispetto al limite massimo)
- Eccedenza inutilizzata = $9.000 - 5.000 = 4.000$ (che riporto all'anno successivo)

Anno t+1 -> IA=3.000, IP=13.000, R.O.L._f=20.000

- Eccedenza dell'anno t = 4.000
- Max deduzione = $IA + 30\% * R.O.L._f + \text{eccedenza} = 13.000$
- IP da dedurre = 13.000

- IP indeducibili = 0 (in quanto gli IP da dedurre son pari al limite massimo di deduzione)

Esempio: riporto degli IP

Nell'anno t: IA=3.000, IP=13.000, R.O.L. $r=20.000$

- Max deduzione = $IA+0,3 R.O.L. r = 3.000+6.000 = 9.000$
- IP indeducibili = $13.000-9.000 = 4.000$ (riporto in t+1)

In t+1: IA=3.000, IP=5.000, R.O.L. $r=20.000$

- IP dell'anno t non dedotti = 4.000
- Max deduzione = $IA+0,3R.O.L. r = 9.000$
- IP dell'anno t+1 da dedurre = 5.000
- Quota di $IA+0,3 R.O.L. r$ non sfruttata = 4000 (dopo la deduzione di IP dell'anno t+1)
- IP dell'anno t deducibili = 4000
- IP da riportare in t+2 = 0

Dividendi

Se la società partecipata non dovesse avere la sede in uno stato considerato un *paradiso fiscale* (con regole diverse), nel caso in cui la società di capitali dovesse ricevere dei **dividendi (D)** questi rientrerebbero nella base imponibile solo fino al 5% (quindi, se la partecipata dovesse distribuire dividendi per 200, rientra nella base imponibile solo per 10, ovvero il 5%). Il mantenimento di una parziale doppia (o plurima) tassazione (dato sia dalla tassazione dell'utile della partecipata, sia dal dividendo ricevuto dalla partecipante), cioè il fatto che l'esclusione dei dividendi dalla B.I. IRES è al 95% e non al 100%, può trovare giustificazione nella volontà di disincentivare le strutture societarie piramidali, in cui la distribuzione verticale del controllo rende *meno trasparente ed efficiente la struttura di governance* delle società e può favorire pratiche elusive.

Plusvalenze

ΔW sono le **plusvalenze patrimoniali nette**, date dalla differenza tra plus- e minusvalenze, derivanti dalla cessione di beni relativi all'impresa (quindi, se un'impresa dovesse produrre sedie e ad un certo punto vende un macchinario, questa vendita non rientra nell'attività comune dell'impresa) o di partecipazioni societarie immobilizzate. Le plusvalenze (minusvalenze) sono fiscalmente rilevanti al momento del realizzo:

- Plusvalenza da bene d'impresa = differenza tra corrispettivo della cessione e costo di acquisto (al netto dell'ammortamento), cioè la differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo non ancora ammortizzato del bene.
- Plusvalenza da partecipazione = differenza tra corrispettivo della cessione e costo di acquisto.

È prevista la possibilità di tassazione graduale delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, secondo quote costanti, *a partire dall'esercizio del realizzo e non oltre il quarto*, se i beni sono stati posseduti per un *periodo di almeno 3 anni*. La

rateizzazione citata si applica anche alle plusvalenze realizzate su beni o titoli che compaiono tra le immobilizzazioni finanziarie da almeno tre anni.

Per le plusvalenze e le minusvalenze ottenute cedendo partecipazioni societarie (in società di persone e di capitali), si applica il regime della **participation exemption (Pex)**, a condizione che:

- *possesso della partecipazione da almeno 12 mesi;*
- *prima iscrizione in bilancio della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie;*
- *la società partecipata svolga effettivamente attività commerciale;*
- *la società partecipata non sia residente in un paradiso fiscale*

Il regime di participation exemption può essere applicato solo quando **tutte** queste condizioni sussistono.

Cosa comporta il sistema di plus/minusvalenze PEX?

- **Plusvalenze Pex:**
 - o se vale la Pex, le plusvalenze rientrano nella base imponibile per il 5% del loro ammontare (un po' come i dividendi);
 - o se la Pex non si applica, le plusvalenze rientrano integralmente nella base imponibile
- **Minusvalenze Pex:**
 - o se vale la Pex, le minusvalenze sono indeducibili;
 - o se la Pex non si applica, le minusvalenze sono integralmente deducibili.

Il regime di esenzione delle plusvalenze, simile a quello di esclusione dei dividendi, consente di evitare fenomeni di doppia tassazione, ma solo se si *ipotizza che le plusvalenze si siano formate con utili non distribuiti* (che vanno ad aumentare il valore della partecipazione e che si concretizzerebbe nel caso in cui la partecipante decidesse di vendere la propria partecipazione) e vadano quindi tassate, al momento della loro realizzazione, come utili distribuiti (ossia come dividendi). Se, invece, le plusvalenze riflettono altri fattori quali, per esempio, l'andamento generale dei mercati azionari, *l'esenzione appare immotivata*.

Conclusioni:

- L'imposta sulle società attribuisce alle società di capitali, dotate di personalità giuridica, una capacità contributiva autonoma rispetto a quella dei soci. Essa si giustifica con l'obiettivo di *garantire la tassazione dei redditi non distribuiti delle società di capitali*, quando l'imposta personale non è in grado di tassare il reddito onnicomprensivo del contribuente (socio), per la parte a essi relativa.
- Tuttavia, se la capacità contributiva autonoma della società di capitali non viene coordinata con la capacità contributiva dei suoi soci si creano problemi di doppia tassazione della parte di utili distribuita ai soci sotto forma di dividendi.
- La struttura dell'imposta sulle società, e in particolare del reddito d'impresa sul quale essa è applicata, può distorcere sia le scelte di investimento sia le scelte di finanziamento delle imprese.
- In Italia, storicamente le regole per la determinazione del reddito d'impresa sono risultate a favore del finanziamento tramite debito, penalizzando di conseguenza il

finanziamento azionario (questo perché, tendenzialmente, l'impresa sarà in grado di poter dedurre, almeno nel lungo periodo, l'ammontare complessivo degli interessi passivi).

Le regole di definizione del reddito d'impresa ai fini IRES (società di capitali) e ai fini IRPEF (società di persone e imprese individuali) sono sostanzialmente le stesse, salvo quattro eccezioni:

- trattamento degli interessi passivi;
- trattamento dei dividendi;
- trattamento delle plusvalenze e delle minusvalenze Pex

Interessi passivi

Per i soggetti passivi IRPEF la deducibilità degli interessi passivi è consentita solo in proporzione al rapporto tra ricavi e proventi che concorrono a determinare il reddito imponibile e i ricavi complessivi, inclusi cioè anche quelli relativi a eventuali proventi esenti. Un'impresa che consegua ricavi tassabili pari a R e redditi esenti, in misura pari a R_e , e che abbia sostenuto oneri passivi per interessi pari a I, può dedurre gli interessi passivi I per una quota pari a $\mathbf{R/(R+R_e)}$. Questa regola venne pensata in un momento storico nel quale i Titoli di stato acquistati dalle imprese generavano delle imprese che non venivano tassati - > norma per imputare forfettariamente la parte d'interessi passivi alla parte di utili che è tassata e quella che non è tassata.

Dividendi

Per le società di persone e imprese individuali, i dividendi D ottenuti dalla partecipazione in società di capitali concorrono a formare il reddito di impresa per una quota β pari al 58,14%. In questo modo si evita che, sull'utile distribuito, la somma dell'imposta pagata dalla società partecipata e da quella partecipante superi l'aliquota marginale legale massima dell'IRPEF (43%).

Esempio: utile lordo società partecipata = 100; partecipata paga 24 di IRES e distribuisce 76. Supponiamo che i soci della partecipante abbiano un'aliquota marginale IRPEF del 43%; sull'utile distribuito dalla partecipata verranno pagate imposte per $0,43 \times 0,5814 \times 76 = 19$, che sommato a 24 fa appunto 43.

Plusvalenza PEX

Società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF):

- se vale la Pex, le plusvalenze rientrano nella base imponibile del reddito d'impresa per il 58,14% del loro ammontare;
- se la Pex non si applica, le plusvalenze rientrano integralmente nel reddito d'impresa.

Minusvalenza PEX

Società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF):

- se vale la Pex, le minusvalenze sono deducibili per il 58,14% del loro ammontare;
- se la Pex non si applica, le minusvalenze sono integralmente deducibili.

Deducibilità parziale dell'IRAP (L'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive ed è un tributo proprio delle regioni) -> Le società di capitali e le imprese possono inoltre dedurre dalla base imponibile dell'imposta sui profitti, sia essa l'IRPEF o l'IRES, l'IRAP pagata sul costo del lavoro dipendente (e assimilato), nonché il 10% dell'IRAP residua, a titolo di rimborso forfetario per l'IRAP pagata sugli interessi passivi.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Le **imposte indirette** colpiscono una manifestazione mediata della capacità contributiva, attraverso *indici legati ad un comportamento* (es.: consumo per l'IVA) o ad *atti specifici* (es.: trasferimenti di proprietà per l'imposta di registro). Si suddividono in:

- **imposte sugli affari** (esempi: imposta di registro, imposta sulle assicurazioni, quindi quelle imposte che si pagano per la conclusione di un affare economico);
- **imposte sul movimento e scambio di merci e servizi** (esempi: IVA, accise sugli oli minerali);
- **imposte sui consumi, monopoli** (tassazione che lo Stato ottiene imponendo il monopolio per la vendita di determinati prodotti, quali il tabacco), **lotto e lotterie**.

In particolare, **l'IVA** (Imposta sul Valore Aggiunto, la più importante in termini di gettito tra le imposte indirette, la seconda più importante dopo l'IRPEF) è, come vedremo, un'imposta generale sulle vendite, ovvero che sottopone a tassazione il valore della generalità degli scambi di merci e delle prestazioni di servizi, e che grava sui consumi. Sebbene l'IVA significhi *Imposta sul Valore Aggiunto*, il quale dev'essere inteso come il maggior valore su un investimento, questa in realtà grava sui consumi

→ l'espressione IVA è fuorviante, in quanto non colpisce tutto il Valore Aggiunto dell'economia, ma solo la parte finalizzata al consumo.

Per illustrare le differenze tra i diversi possibili tipi di imposte sulle vendite, distinguiamo **3 fasi nel ciclo economico** (di produzione e distribuzione) di un bene:

- produzione → il produttore crea da 0 un prodotto, perciò il valore al quale questo viene venduto diviene interamente valore aggiunto -> *valore del bene = valore aggiunto = a*
 - vendita all'ingrosso → una volta acquistato il prodotto realizzato, viene venduto in grandi quantità, applicandoci un margine -> *valore del bene = a + b* → *valore aggiunto = b*
 - vendita al dettaglio → il prezzo di vendita al consumatore finale è comprensivo del prezzo di acquisto (comprensivo del markup b applicato dal venditore all'ingrosso) e di un ulteriore markup c -> *valore del bene = a + b + c* → *valore aggiunto = c*
- i valori *b* e *c* possono anche essere espressi come % (margini) del valore del bene acquistato. Utilizzeremo la seguente notazione: $b = a * m$ (dove *m* è una percentuale del valore del bene acquistato applicato dal venditore all'ingrosso al valore del produttore), $c = a * (1 + m) * n$ (dove *n* è il margine in percentuale applicato dal venditore al dettaglio)

In assenza di imposte il prezzo finale del bene è:

$$p = a + b + c$$

$$p = a + am + a * (1 + m) * n$$


$$p = a * (1 + m) + a * (1 + m) * n$$

$$p = a * (1 + m) * (1 + n)$$

Le imposte sulle vendite possono essere classificate sulla base di due criteri fondamentali:

- **riferimento economico:** l'imposta può essere commisurata, in ciascuna fase:
 - o all'intero valore del bene (sul «*valore pieno*»);
 - o al solo valore aggiunto (= *incremento di valore*).
- **modalità di applicazione nel ciclo produttivo e distributivo:**
 - o imposta monofase: applicata *una sola volta durante il ciclo economico* del bene;
 - o imposta plurifase: applicata *più di una volta durante il ciclo economico* del bene.

La combinazione di questi criteri determina tipi diversi di imposte sulle vendite



I **principi** da considerare **nell'analisi delle imposte sulle vendite** sono:

- neutralità (nei confronti della scelta degli assetti produttivi): in un paese senza imposte, se normalmente le imprese vorrebbero avere l'assetto organizzativo più efficiente (che comporta un certo livello di integrazione verticale), questo non dovrebbero essere influenzato dalla ricerca della minimizzazione del carico fiscale;
- trasparenza (nel processo di formazione dei prezzi): possibilità di calcolare agevolmente l'importo dell'imposta in ciascuna fase del ciclo economico

- influenza sulla propensione all'evasione -> l'incentivo ad evadere tende ad aumentare al crescere dell'aliquota, ma dipende anche dalla localizzazione del prelievo in una sola fase o in più fasi -> Il guadagno che una persona riceve se aumenta di un'unità di reddito occultata è rappresentato dal *mancato pagamento dell'imposta*, mentre il costo è dato dal *sistema di sanzioni*.

Imposta monofase sul valore pieno

Si applica in una sola fase del processo di produzione e distribuzione delle merci. In pratica il prelievo può realizzarsi al momento della produzione, al momento della vendita all'ingrosso o al momento della vendita al dettaglio.

Esempio: Imposta monofase al dettaglio (quindi che colpisce la fase finale di consumo del bene) con aliquota t_d :

- $T = (a + b + c) * t_d$ (carico fiscale = gettito)
- $p = (a + b + c) * (1+t_d)$ (prezzo finale = prezzo al dettaglio)

Nel caso di un'imposta monofase:

- il **carico fiscale** e il **prezzo finale** dipendono dalla fase di applicazione dell'imposta.
- a parità di aliquota, il **gettito si riduce se l'imposta è applicata prima**. Supponiamo che il governo abbia ottenuto il gettito che desiderava. Supponiamo che invece che all'ultima fase la fase di applicazione dell'imposta viene anticipata -> a parità di gettito, tanto più viene anticipata la fase di applicazione dell'imposta tanto maggiore sarà l'aliquota da applicare per compensare la minore base imponibile. Viceversa, a parità di aliquota, il minor numero di individui sui quali applicare l'imposta e la ridotta dimensione della base imponibile porteranno il gettito a ridursi.
- l'applicazione dell'imposta in un unico stadio potrebbe rendere l'imposta **più vulnerabile a fenomeni di evasione** rispetto al caso di imposta plurifase. Questo perché:
 - o Dovendo anticipare l'imposta, come abbiamo visto in precedenza, lo Stato sarà costretto ad aumentare l'aliquota -> incentivo all'evasione
 - o Nel caso di un'imposta monofase, nel caso in cui ci dovesse essere un fenomeno evasivo, lo Stato arriverebbe a perdere tutte le entrate (cosa che, invece, in una plurifase può essere compensata)
- tanto più è anticipata la fase di applicazione del tributo, minore sarà il numero di soggetti tenuti al versamento dell'imposta (esempio: se ipotizzassimo che il numero d'impresa cresce all'avvicinarsi della vendita al consumatore finale, il numero di grossisti è inferiore al numero dei dettaglianti), e dunque più **semplice dovrebbe essere l'amministrazione del tributo** (nel senso che il numero di soggetti che l'amministrazione finanziaria deve controllare sarà minore) andandone a ridurre i relativi costi.

Imposta plurifase sul valore pieno

Colpisce in tutti i passaggi del ciclo produttivo-distributivo e grava ogni volta sul valore pieno dei beni e servizi scambiati:

- *produzione* → $t_1 * a$

- *ingrosso* $\rightarrow t_2^* (a + b)$
- *dettaglio* $\rightarrow t_3^* (a + b + c)$
- $\rightarrow T = t_1^* a + t_2^* (a + b) + t_3^* (a + b + c)$
- $\rightarrow p = a + b + c + t_1^* a + t_2^* (a + b) + t_3^* (a + b + c)$

L'imposta si definisce **cumulativa** (o a "cascata") perché sulle componenti "a" e "b" si cumulano rispettivamente 3 e 2 prelievi, in particolare quando le aliquote sono uniformi $t_c = t_1 = t_2 = t_3$

	Valore del bene	Imposta da versare	Prezzo (lordo) del bene
Produzione	a	$t_c a$	$a + t_c a = a(1 + t_c)$
Ingrosso	a+b	$t_c [a+b]$	$a(1 + t_c) + b + t_c [a+b] = [a+b] + t_c (2a+b)$
Dettaglio	a+b+c	$t_c [a+b+c]$	$a(1 + t_c) + b + t_c [a+b] + c + t_c [a+b+c] = (a+b+c) + t_c [3a+2b+c]$

Quindi con aliquota uniforme $t_c = t_1 = t_2 = t_3$:

- $T = t_c^* (3a+2b+c)$
- $p = (a + b + c) + t_c^* (3a+2b+c)$

Prima del 1973 in Italia: **IGE** (*Imposta Generale sull'Entrata*, introdotta nel 1940 e che, a seconda degli anni, era caratterizzata da un'aliquota intorno al 3-4%). Essendoci una **base imponibile molto elevata**, andando a coprire tutta la ricchezza di un'economia, permette di imporre delle **aliquote più basse** (come, appunto, nel caso dell'IGE). Ci sono due problemi con l'applicazione di un'imposta plurifase sul valore pieno:

- non c'è neutralità rispetto alle scelte organizzative: il carico fiscale e il prezzo finale dipendono dal numero di scambi che caratterizzano il ciclo economico del bene. Se ci fosse un'azienda che si occupa della produzione e una della vendita all'ingrosso + al dettaglio, l'aliquota verrà applicata solo due volte \rightarrow Il carico fiscale è minimizzato se l'impresa è integrata verticalmente
- Problema di trasparenza: a causa degli effetti di cumulo non è di fatto possibile conoscere il carico complessivo di imposta subito da un bene finale se non si ricostruisce l'intera storia del processo produttivo.
- Si riduce la propensione all'evasione: un dato livello di gettito può essere ottenuto con aliquote più basse.

Violazione della neutralità rispetto alle scelte organizzative \rightarrow Immaginiamo che, dati gli stessi valori aggiunti, le fasi di ingrosso e dettaglio siano incorporate in un'unica fase:

- produzione $\rightarrow t_c^* a$
- ingrosso e dettaglio $\rightarrow t_c^* (a + b + c)$

Il carico fiscale complessivo e il prezzo sono, rispettivamente, pari a:

- $T = t_c^* a + t_c^* (a + b + c) = t_c^* (2a + b + c)$,
- $p = (a + b + c) + t_c^* (2a + b + c)$, ossia inferiori per un importo pari a $t_c^* (a + b)$ rispetto ai valori calcolati precedentemente (anche se il valore economico del bene è rimasto immutato), che permette di imporre dei prezzi più bassi ed essere più competitivi

→ violazione del principio di neutralità -> tanto più si riducono il numero di fasi nelle quali si applicano le imposte, tanto minore sarà il prezzo -> il prezzo e il gettito fiscale non sono indipendenti dalle scelte organizzative dell'impresa, in quanto potrebbe portare ad un'integrazione verticale inefficacemente alta rispetto a quella che si applicherebbe in caso di assenza d'imposte.

Problema di trasparenza -> con questo tipo d'imposta diventa più complicato determinare il carico fiscale subito per un determinato bene fino alla vendita dello stesso. Questo perché il carico fiscale subito da un bene dipende da quale è stata la ripartizione del valore aggiunto generato in quella fase e quello generato nella fase precedenti, oltre alla tassazione che il bene ha ricevuto nelle diverse fasi.

Perché vorrei la trasparenza? Quando negli anni '70 si passò dall'IGE all'IVA, i paesi europei spingevano che l'Italia abbandonasse questo sistema con imposta plurifase sul valore pieno in quanto era un sistema che andasse a vantaggio degli esportatori. Questo perché, quando vi era l'IGE e un'impresa produceva un bene per esportarlo, il bene veniva depurato dalla tassazione in quanto veniva tassato nel paese nel quale sarebbe avvenuta la vendita. Sebbene lo Stato applicherebbe l'aliquota t_3 in quanto vendita al consumatore finale, venivano concessi anche dei rimborsi sulle imposte pagate nelle fasi successive, che risultavano essere troppo generosi e considerati come dei sussidi agli esportatori (che poteva divenire anche superiore rispetto all'ammontare del gettito ricevuto nel corso delle fasi precedenti).

Imposta plurifase sul valore aggiunto

Un'imposta plurifase sul valore aggiunto colpisce tutte le fasi del processo di produzione e distribuzione e in ogni fase grava sul solo valore aggiunto generato in quella particolare fase. Due sono i possibili metodi di applicazione di un'imposta plurifase sul valore aggiunto: il metodo base da base e il metodo imposta da imposta.

Metodo base da base -> In ogni fase l'aliquota si applica alla differenza tra il valore delle vendite (in alcuni casi, si potrebbe considerare il valore delle vendite o della produzione, a seconda che si voglia considerare solo l'aspetto finanziario o reale) e il valore degli acquisti. Per l'impresa i (operante allo stadio i -esimo del ciclo produttivo-distributivo), l'imposta da versare $T_i = t_i (V_i - A_i)$ è data da V_i che è valore delle vendite dell'impresa i , A_i che è il valore degli acquisti dell'impresa i e t_i che è l'aliquota applicata dall'impresa i .

	Valore del bene	Imposta da versare	Prezzo (lordo) del bene
Produzione	a	$t_1(a-0) = t_1a$	$a+t_1a = a(1+t_1)$
Ingresso	$a+b$	$t_2[a+b-a] = t_2b$	$a(1+t_1)+b(1+t_2)$
Dettaglio	$a+b+c$	$t_3[a+b+c-a-b] = t_3c$	$a(1+t_1)+b(1+t_2)+c(1+t_3)$

- $T = t_1*a + t_2*b + t_3*c$
- $p = a + b + c + t_1*a + t_2*b + t_3*c$

Difetti:

- Non c'è neutralità: per esempio, esiste un incentivo all'integrazione verticale se le aliquote lungo la filiera sono decrescenti.

- Problema di trasparenza: l'onere dell'imposta è funzione delle aliquote applicate nelle diverse fasi, e quindi anche della ripartizione del valore aggiunto fra tali fasi.

Metodo imposta a imposta -> In ogni fase l'imposta da versare è calcolata come differenza tra l'imposta incassata sulle vendite (*imposta a debito*, alle quali verrà applicata una certa aliquota t_v) e l'imposta pagata sugli acquisti (*imposta a credito*, alle quali verrà applicata una certa aliquota t_a). L'imposta da versare dall'impresa i è data da:

$$T_i = t_v * V_i - t_a * A_i$$

Se l'imposta pagata sugli acquisti è *superiore* a quella incassata sulle vendite, l'impresa i ha **diritto al rimborso della differenza**.

	Valore del bene	Imposta a DEBITO	Imposta a CREDITO	Imposta da VERSARE	Prezzo (lordo) del bene
Produzione	a	$t_1 a$	0	$t_1 a - 0$	$a + t_1 a = a(1 + t_1)$
Ingresso	a+b	$t_2(a+b)$	$t_1 a$	$t_2(a+b) - t_1 a$	$(a+b)(1+t_2)$
Dettaglio	a+b+c	$t_3(a+b+c)$	$t_2(a+b)$	$t_3(a+b+c) - t_2(a+b)$	$(a+b+c)(1+t_3)$

- $T = t_1 * a + t_2 * (a + b) - t_1 * a + t_3 * (a + b + c) - t_2 * (a + b) = t_3 * (a + b + c)$ -> al grossista (come al dettagliante) non importa aver pagato il prezzo comprensivo dell'IVA, in quanto la recupera con l'imposta a credito, portando a dover mettere l'aggiunta solo per t_2 (o t_3 , $t_4 \dots$)
- $p = (a + b + c) * (1 + t_3)$

Grazie al meccanismo di detrazione (o di rimborso), solo l'aliquota applicata nell'ultima fase è rilevante per la determinazione del carico fiscale complessivo e del prezzo finale. Alcuni aspetti di questo metodo:

- è rispettata la neutralità (in quanto vi è rispetto delle scelte organizzative. Si potrebbe fare anche ripartizioni diverse della somma di $a+b+c$, o applicare aliquote diverse per le varie fasi, l'unico fatto che conta è la somma dei tre valori e l'ultima aliquota -> non vi è un vero incentivo a dover fare dei processi d'integrazione verticale funzionale a ridurre la propria incidenza) e la trasparenza (nel processo di formazione dei prezzi, in quanto una persona è sempre in grado di poter definire in ogni fase del ciclo produttivo il carico fiscale applicato fino a quel momento, essendo questo pari all'aliquota di quella specifica fase moltiplicata per la somma dei surplus applicati dalle varie imprese)
- La struttura dell'imposta dovrebbe anche ridurre gli incentivi a evadere. Da un lato dovremmo immaginare che dato che sono le imprese quelle che versano le imposte allo Stato, il consumatore in realtà non le paga. Allo stesso tempo, non ci dovrebbe essere l'incentivo a non pagare le tasse negli acquisti, in quanto comunque sarebbe possibile recuperarla successivamente.

Si noti che, con aliquote uniformi (in tutte le fasi e per tutti i beni), i due metodi, base da base e imposta da imposta, coincidono. I paesi che più si avvicinano ad una piena uniformità all'applicazione dell'IVA sono i paesi scandinavi, mentre negli altri paesi ci sono delle modalità di applicazioni ed eccezioni diverse da paese a paese. Il metodo imposta da imposta è dunque preferibile per i seguenti motivi:

- neutralità: non c'è incentivo all'integrazione verticale

- semplicità di calcolo e trasparenza: le imposte che hanno *gravato su un bene fino a una determinata fase* del ciclo produttivo/distributivo sono *esattamente pari all'imposta pagata dall'acquirente in quella fase* (imposta a debito del venditore, per via del fatto che l'imposta pagata per gli acquisti viene recuperata con l'imposta a credito) -> proprietà desiderabile in relazione alle esportazioni e alle cessioni intracomunitarie, operazioni regolate dal «principio di destinazione»
- l'aliquota effettiva (=imposta complessiva/valore complessivo del bene) è facilmente determinabile a priori perché corrisponde a quella con cui è tassato il bene all'ultimo stadio del ciclo produttivo e distributivo -> possibilità di agevolare determinati beni e servizi;
- il meccanismo di detrazione tra una fase e l'altra dovrebbe contrastare gli incentivi all'evasione (c.d. conflitto di interessi).

In un'economia chiusa il valore aggiunto è pari alla somma dei beni finali di consumo e di investimento (quindi quelli acquistati per il solo consumo finale, generalmente acquistato dalle famiglie) e di investimento (quindi quelli finalizzati ad essere utilizzati per effettuare un processo trasformativo, generalmente acquistato dalle imprese) in un determinato periodo di tempo, generalmente un anno. La classificazione di un bene in una delle due categorie dipende dalla destinazione del bene scelta dall'acquirente -> in generale, nel caso di acquisto da parte di una famiglia s'ipotizza che, con la sola eccezione delle abitazioni, siano tutti acquisti per beni finali di consumo (magari la lavatrice noi la compriamo per utilizzarla per più anni, ma non viene utilizzata per offrire beni/servizi aggiuntivi). La base imponibile di un'imposta sul valore aggiunto, applicata con il metodo imposta da imposta, non coincide necessariamente con il valore aggiunto dell'economia. Ciò dipende dal modo in cui è regolata la detraibilità dell'imposta pagata sui beni di investimento. Supponiamo che un'impresa abbia fatto solo acquisti d'investimento, se io concedessi di detrarre senza di limitazione l'imposta calcolata sui beni d'investimento, quello non verrà mai assoggettato a tassazione, in quanto questo non verrà venduto ma utilizzato.

In particolare, si distinguono **tre tipi di basi imponibili**:

- base imponibile di tipo reddito lordo: l'imposta pagata sui beni di investimento non è ammessa in detrazione ($BI = \text{beni di consumo} + \text{beni di investimento}$; in un'economia chiusa tale base imponibile coincide con il valore aggiunto)
- base imponibile di tipo reddito netto: l'imposta pagata sui beni di investimento è ammessa in detrazione solo in proporzione alla relativa quota di ammortamento applicata nel periodo d'imposta
- base imponibile di tipo consumo: l'imposta pagata sui beni di investimento è ammessa in detrazione in misura integrale ($BI = \text{beni di consumo}$ -> allontanamento dalla nozione economica di valore aggiunto; la base imponibile coincide con i consumi nazionali).

Una data impresa può acquistare o vendere:

- *beni di investimento*
- *beni intermedi*
- *beni finali*.

Con applicazione del metodo imposta da imposta, ai fini del calcolo dell'imposta da versare:

- l'acquisto dei beni intermedi dà diritto alla detrazione dell'imposta pagata su tali beni
- l'acquisto dei beni di investimento:
 - o non dà diritto ad alcuna detrazione dell'imposta pagata su tali beni nel caso di *base imponibile di tipo reddito lordo*
 - o dà diritto ad una detrazione proporzionale al valore ammortizzato nel caso di *base imponibile di tipo reddito netto*
 - o dà diritto ad una piena detrazione nel caso di *base imponibile di tipo consumo*.

L'IVA è un'imposta di derivazione comunitaria, che fu scelta dalla CEE quale principale imposta sui consumi in vista dell'instaurazione di un mercato unico europeo con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. L'IVA non è l'unica imposta di derivazione europea, in quanto tra queste vi rientrano altre tasse quali, ad esempio, le accise sulla benzina. Il cd. sistema comune dell'Iva è stato istituito dalla prima direttiva (n. 67/227/CEE, 11 aprile 1967), che definiva i principi regolatori di tale sistema e le caratteristiche dell'imposta. Le norme dettagliate di applicazione del sistema erano invece stabilite dalla seconda direttiva (n. 67/228/CEE, sempre 11 aprile 1967), poi sostituita dalla sesta direttiva (n. 77/388/CEE, 17 maggio 1977). La prima e la sesta direttiva sono state a loro volta sostituite dalla direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 al fine di modernizzare, semplificare e armonizzare l'intera disciplina, diventata troppo complicata a seguito delle numerose modifiche apportate direttamente sulla sesta direttiva dal 1977 al 2006. Nel sistema attuale le differenze tra i vari paesi si concretizzano soprattutto per quanto riguarda l'aliquota principale applicata, che può essere scelta in una forbice, obbligatoria, tra il 15% e il 25% (quindi, ad esempio, in Italia è il 22% mentre in Danimarca è il 25%). L'Italia ha subito un incremento della stessa dal 19% all'attuale 22% per via della perdita di gettito nell'IRPEF, trasferendo il carico fiscale dalle imposte dirette a quelle indirette (basandosi sul ragionamento della necessità di consumi da parte dei cittadini indipendentemente da quanto una persona dichiarasse). L'alta percentuale di IVA evasa ha dimostrato come questo ragionamento sia, in parte, risultato essere fine a sé stesso.

La Francia è stato il primo Paese ad applicare un'imposta sui consumi con le caratteristiche fissate dalle direttive europee, per poi diffondersi negli altri paesi comunitari. Secondo l'art. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE, il **sistema comune dell'Iva** consiste nell'applicare ai beni e ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi scambiati fino allo stadio del commercio al minuto incluso, indipendentemente dal numero delle operazioni intervenute nella filiera produttiva e distributiva antecedente alla fase d'immissione. Su ciascuna operazione l'IVA - calcolata sul prezzo del bene o del servizio con l'aliquota applicabile al bene o al servizio in questione - è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

➔ L'IVA applicata in Italia (e negli altri paesi dell'UE) è un'imposta plurifase sul valore aggiunto applicata, su una base imponibile di tipo consumo, con il metodo imposta da imposta.

Nella UE, le **operazioni di scambio** di beni e servizi, **rilevanti per l'applicazione dell'IVA**, possono essere distinte in tre categorie:

- operazioni imponibili: le operazioni sono *assoggettate a imposta sul loro intero valore* secondo l'aliquota prevista per legge ed è ammessa la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti -> c'è sia l'imposta a debito che a credito
- operazioni non imponibili (o ad aliquota zero): *l'aliquota applicata nell'ultima fase del ciclo produttivo è nulla* ed è ammessa la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti (metodo imposta da imposta) -> c'è l'imposta a credito ma non quella a debito, come nel caso delle esportazioni (verso Stati extra-UE a partire dal '93, in quanto in caso di vendita tra paesi dell'UE ci sarebbe una vendita intracomunitaria, trattata in modo differente)
- operazioni esenti: *l'aliquota applicata nell'ultima fase del ciclo produttivo è nulla*, ma *non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti*: la catena dell'IVA si interrompe all'ultimo stadio e il prezzo per il consumatore finale riflette la mancata detrazione (solo formalmente, quindi, a essere incisa dall'IVA è l'impresa, anziché il consumatore finale, data la traslazione su quest'ultimo dell'IVA indetraibile). Esempi: prestazioni di servizi finanziari e assicurativi, prestazioni sanitarie, prestazioni di servizi nel settore dell'istruzione.

Differenza essenziale tra operazioni non imponibili e operazioni esenti: nel secondo caso sul prezzo finale verrà traslata l'IVA sugli acquisti che non viene detratta né rimborsata dallo Stato. Quindi, a parità di altre condizioni, il prelievo complessivo:

- è nullo (aliquota zero) se l'operazione è non imponibile;
- è positivo (aliquota positiva) se l'operazione è esente.

Nel caso di operazioni esenti, l'esenzione si risolve in una effettiva riduzione dell'imposta complessiva gravante sul consumatore finale solo se viene applicata all'ultimo stadio. Sugli stadi precedenti, l'esenzione può produrre l'effetto opposto, di un maggiore carico fiscale complessivo e di un più elevato prezzo finale (non potendo applicare l'imposta al consumatore finale, e avendo dovuto pagare l'imposta sui propri acquisti, verrà applicato un prezzo maggiorato di quest'ultima imposta. Se, ad esempio, considerassimo la vendita dal dettagliante al consumatore finale, non verrebbe applicata l'imposta, ma verrà fatto pagare un prezzo che sia pari ad $a+b+c+t_2*(a+b)$, di modo da recuperare l'imposta sugli acquisti senza dover applicare l'IVA). In effetti, le operazioni esenti riguardano in larga prevalenza servizi resi alle famiglie e dovrebbero pertanto risolversi in un beneficio effettivo (prezzo finale più basso per il consumatore finale). Si noti inoltre che, nel caso di operazioni esenti, una quota dell'imposta rimane a carico dei consumi intermedi e degli investimenti delle imprese che forniscono ai consumatori i beni e servizi esenti.

IVA in Italia

La disciplina dell'Iva italiana è regolata secondo gli stessi criteri e principi vigenti negli altri Stati UE. L'IVA si applica:

- sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (requisito oggettivo) effettuate nel territorio dello Stato (requisito territoriale) nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni (requisito soggettivo). Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi possono essere imponibili, non imponibili o esenti
- sulle importazioni (Stati extra UE) da chiunque effettuate (imprese, lavoratori autonomi e consumatori finali);
- sugli acquisti intracomunitari (Stati UE) effettuati da imprese o da lavoratori autonomi;

- sugli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi e sugli acquisti per corrispondenza effettuati da consumatori finali.
- Le ultime tre punti riguardano il commercio internazionale, e quindi si trascinano dietro i relativi problemi.

Aspetti istituzionali dell'IVA in Italia:

- Soggetti IVA (contribuenti di diritto): imprese, esercenti arti e professioni.
- Obbligo di rivalsa: i soggetti IVA, tenuti al versamento dell'imposta all'erario, hanno l'obbligo di addebitare l'imposta stessa all'acquirente o al committente.
- Il consumatore finale è pertanto il soggetto formalmente colpito dal tributo (in quanto non è il soggetto che deve versare i soldi allo Stato, in quanto le imprese si fanno carico di quest'onere).
- Metodo di applicazione del tributo: imposta da imposta.
- Base imponibile del tributo: di tipo consumo (ma con delle «impurità», che allontanano l'IVA da un'imposta che grava esclusivamente sui consumi).
- Carattere "finanziario" dell'IVA: *sono soggette a tassazione solo le operazioni che hanno dato luogo a transazioni nel periodo di imposta* (ciò significa che le variazioni delle scorte non rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta, cosa che sarebbe richiesta nel caso l'imposta avesse un carattere "reale" anziché "finanziario"; si noti che una rimanenza di prodotti finiti concorre alla determinazione del valore aggiunto "reale" anche se si tratta di beni che non sono stati ancora oggetto di scambio sul mercato).
- Rimborso e compensazione: se IVA a credito > IVA a debito, il soggetto IVA può scegliere di chiedere a rimborso l'importo dell'eccedenza oppure usare la compensazione orizzontale, cioè, compensare l'eccedenza con altri debiti sia tributari che contributivi.
- Aliquote IVA: le aliquote sono applicate sull'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo quanto pattuito a livello contrattuale (=prezzo al netto di IVA). I singoli Stati UE possono adottare aliquote diverse all'interno di limiti posti a livello comunitario. In Italia:
 - o aliquota ordinaria: 22%
 - o aliquote ridotte: 4% (si applica per lo più a beni di prima necessità come latte, pasta, pane, ma anche a libri e periodici) e 10%
 - o dal 2016 aliquota del 5% per le prestazioni sociosanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali e loro consorzi.

La differenziazione delle aliquote consente di realizzare, anche attraverso forme di imposizione indiretta, un effetto di progressività rispetto al reddito, in particolare, *tassando di meno i beni di prima necessità*, cui è destinata una quota maggiore del reddito dei meno abbienti. Per alcuni l'IVA viene considerata come un'imposta regressiva, in quanto dato che considera i consumi a base imponibile, a parità di consumi tra due individui, l'imposizione fiscale sarà la stessa, sebbene, in relazione al reddito, andrà a diminuire. Inoltre, l'utilizzo delle aliquote IVA a fini redistributivi è limitato dalla normativa comunitaria (le aliquote ridotte sono applicabili solo ad un sottoinsieme di beni ricompresi in un *elenco definito a livello comunitario*; non è inoltre più possibile l'introduzione di aliquote "maggiorate" da applicarsi su beni "di lusso", sebbene questi acquisti abbiano una finalità meramente ostentativa piuttosto che per un effettivo consumo. Inoltre, risulta essere difficile definire un confine preciso che ci permetta di classificare un bene come bene di

lusso o no). Una quota dell'IVA viene destinata al finanziamento dell'UE. L'IVA, al netto della quota di cui sopra, è oggetto di compartecipazione a favore delle Regioni. La quota oggetto di compartecipazione è attualmente pari al 70,14% (tale percentuale varia di anno in anno).

Come accennato in precedenza, esistono dei fattori che allontanano l'IVA da un'imposta che grava esclusivamente sui consumi finali delle famiglie. Questi fattori, che possono essere intesi come **fonti di «impurità» dell'IVA**, sono:

- la mancata coincidenza tra non soggetto IVA e consumatore finale. Le amministrazioni pubbliche (e gli enti privati no profit), nella misura in cui *producono beni e servizi non destinabili alla vendita*, non possono addossare formalmente l'IVA all'utente finale. Gli acquisti (di beni intermedi e di investimento) di tali enti rimangono pertanto gravati dal tributo.
- Il fatto che le imprese e gli enti che effettuano operazioni esenti non possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti, sui quali rimane dunque l'imposta.
- Il fatto che, di fronte alla difficoltà a distinguere tra spese effettuate nell'esercizio dell'attività economica e spese personali dell'operatore, sono previste limitazioni al diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. Tale limitazione può implicare che parte del tributo pagato sugli acquisti intermedi possa trasformarsi in un elemento di costo.
- Effetti analoghi a quelli del punto precedente possono essere prodotti dai regimi speciali e forfetari previsti per particolari categorie di operatori economici.

Le imprese e gli esercenti arti e professioni, anche se giuridicamente soggetti passivi, non sono i soggetti su cui il legislatore intende fare gravare l'imposta. È infatti previsto, come abbiamo visto in precedenza, l'"**obbligo di rivalsa**" da parte del venditore sull'acquirente. Se l'acquirente è a sua volta un soggetto tenuto al versamento dell'IVA, l'imposta pagata sugli acquisti gli viene restituita attraverso il meccanismo delle detrazioni (IVA a credito). I produttori e i distributori agiscono quindi come agenti di riscossione di un'imposta che la legge stessa prevede sia posta a carico dei consumatori finali. L'imposta «scorre» in avanti, lungo il binario della rivalsa e del diritto alla detrazione, finché impatta in un punto in cui tale diritto non viene riconosciuto. Sarà in primo luogo il caso di acquisti effettuati a scopo di consumo personale. Tali caratteristiche parrebbero di *buon auspicio per una corretta applicazione del tributo* (si potrebbe infatti pensare che le imprese e i lavoratori autonomi non abbiano interesse a evadere).

La realtà è però diversa. I motivi principali sono due:

- in primo luogo, la rivalsa obbligatoria permette di individuare il soggetto formalmente gravato dall'imposta (il cosiddetto "*percosso*"). Quale sia il soggetto che ne sopporta effettivamente l'onere (cioè, il soggetto cosiddetto "*inciso*") dipende invece da altri fattori, quali ad esempio le condizioni della domanda e dell'offerta del bene o servizio oggetto di tassazione (per esempio, l'elasticità della domanda e dell'offerta per un determinato bene o servizio). La conseguenza è che l'impresa può avere interesse ad evadere l'imposta se questo è un modo per evitare di restare in tutto o in parte incisa dall'imposta stessa;
- in secondo luogo, tutti i soggetti IVA, in qualunque fase operino, hanno un forte incentivo a evadere l'IVA per evitare che le scritture contabili che sono obbligati a tenere ai fini dell'applicazione dell'imposta rendano possibile la corretta

individuazione del loro giro d'affari, che dovrebbe allora trovare un *riscontro nelle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette* (IRPEF o IRES), *nonché dell'IRAP*, precludendo così ogni possibilità di evasione anche di questi tributi.

Le imposte sulle vendite in un contesto internazionale


In un'economia aperta, le imposte generali sulle vendite applicate agli scambi internazionali pongono due tipi di problemi:

- **neutralità**: le imposte generali sulle vendite non dovrebbero distorcere i flussi commerciali internazionali e quindi l'allocazione efficiente delle risorse => la tassazione non dovrebbe alterare i prezzi relativi pre-imposta tra *beni importati* e *beni di produzione domestica*.
- **ripartizione del gettito tra paesi**: data la loro natura di imposte sui consumi, le imposte generali sulle vendite dovrebbero essere tali da attribuire il gettito ai paesi in cui il consumo è localizzato.

Due sono i **possibili principi** che possono essere applicati nella tassazione dei beni oggetto di commercio internazionale:

- tassazione secondo il principio di destinazione: sui beni oggetto di scambio internazionale si applica *esclusivamente il regime fiscale (aliquota) del paese di destinazione* dello scambio
- tassazione secondo il principio di origine: sui beni oggetto di scambio internazionale si applica *esclusivamente il regime fiscale (aliquota) del paese di origine dello scambio*.

Esempio per il principio di destinazione: abbiamo α che opera in un Paese A (nel quale la tassazione è pari a $t_A = 10\%$) che vende il proprio prodotto ad un'azienda estera, β , che opera nel Paese B (nel quale la tassazione è pari a $t_B = 20\%$), dove avverrà la vendita al consumatore finale.



Sappiamo, poi, che:

- Valore del bene intermedio venduto dall'impresa α del paese esportatore A = 200;
 - Valore aggiunto dall'impresa β del paese importatore B = 100
- ➔ prezzo bene finale = 300.

In assenza di imposte: $p_I = 200$ e $p_F = 300$. Con metodo imposta da imposta:

- Paese A: Impresa α : Iva a credito = 0, Iva a debito = 0, Iva da versare = $T_A = 0$ e $p_I = 200$.
- Paese B:
 - o Scambio del bene intermedio: l'impresa β versa 40 alla dogana (calcolata come $t_B * p_I = 20\% * 200$); perciò, $p_I = 240$.

- Scambio del bene finale: impresa β : Iva a credito = 40, Iva a debito = 60 (calcolata come $t_b * p_F = 20\% * 300$) -> Iva da versare = 20, $p_F = 360$; $T_B = 40$ (dogana) + 20 (bene finale) = 60

Principio di destinazione:

- **Vantaggi:**


- Il gettito è attribuito al paese in cui il bene è consumato, indipendentemente dal luogo di produzione.
- Non distorce i flussi commerciali perché non modifica i prezzi relativi di beni consumati su un medesimo mercato ma provenienti da paesi diversi => neutralità:

	prezzo no tax	prezzo cum tax
produzione interna	p^B	$p^B(1+t^B)$
Importazione	p^A	$p^A(1+t^B)$
prezzi relativi	p^B / p^A	p^B / p^A

- **Svantaggio** -> delle dogane.

Richiede l'esistenza

Esempio principio di origine: utilizziamo gli stessi dati dell'esempio precedente.



Con metodo imposta da imposta:

- Paese A: Impresa α : Iva a credito = 0, Iva a debito = 20 (ovviamente calcolata come $t_a * p_i$) -> Iva da versare = $T_A = 20$ (riscossa dall'erario del Paese A) e $p_i = 220$
- Paese B -> Scambio del bene finale: Impresa β : Iva a credito = 20; Iva a debito = 60; Iva da versare = 40; $p_F = 360$; $T_B = 40$ (riscossa dall'erario del Paese B).

L'imposta complessivamente subita dal bene è pari a 60, corrispondente a quella pagata da qualsiasi bene finale di consumo del valore di 300 che sia prodotto integralmente nel Paese B.

Nell'esempio precedente l'importatore era un'impresa che si occupava di commercializzare il bene con il solo impiego del fattore lavoro, e di rivenderlo ad un consumatore finale del Paese B. In questo caso l'imposta complessivamente subita dal bene finale è la stessa a cui sarebbe stato assoggettato qualsiasi bene finale di consumo, del medesimo valore, integralmente prodotto nel Paese B. Se però l'importatore in B fosse stato un consumatore finale, questi avrebbe acquistato un bene che, a parità di altre condizioni, sarebbe risultato più competitivo (in quanto gravato di un'IVA prelevata secondo un'aliquota più bassa) rispetto a un corrispondente bene prodotto nel Paese B. L'imposta applicata secondo il principio di origine sarebbe in questo caso risultata **non neutrale**, cioè distorsiva (al contrario di quanto sarebbe accaduto con l'applicazione del principio di destinazione).

Principio di origine:

- **Vantaggio:** Non richiede l'esistenza delle dogane
- **Svantaggi:**
 - o Il gettito non è interamente attribuito al paese in cui il bene viene consumato.
 - o Può distorcere i prezzi relativi di merci consumate sullo stesso mercato ma provenienti da paesi diversi:

	prezzo no tax	prezzo cum tax
Produzione interna	p^B	$p^B(1+t^B)$
Importazione	p^A	$p^A(1+t^A)$
Prezzi relativi	p^B / p^A	$p^B(1+t^B) / p^A(1+t^A)$


Conclusione: il principio di destinazione è migliore di quello di origine sul piano della neutralità e della ripartizione del gettito tra paesi.

Applicazione dell'IVA nell'Unione Europea

Per gli scambi extracomunitari e intracomunitari fino al 1993 vigeva il principio di destinazione. Per gli scambi intracomunitari dal 1993 (anno durante il quale è stato introdotto il mercato unico e son state abolite le dogane interne alla Comunità con il trattato di Maastricht):

- **Regime definitivo** (solamente proposto, mai applicato) -> principio di origine ma accompagnato da:
 - o armonizzazione delle aliquote (per assicurare neutralità)
 - o «camera di compensazione» (meccanismo per correggere ripartizione gettito)
- **Regime transitorio** (prorogato sine die):
 - o Principio di destinazione per acquisti effettuati da soggetti Iva, ma in assenza di dogane:
 - l'impresa cedente non applica l'imposta; l'impresa acquirente non paga l'iva al momento dell'acquisto perché applica il meccanismo del reverse-charge (= inversione contabile, applica essa stessa l'iva sulla fattura ricevuta e la registra contemporaneamente tra gli acquisti e le vendite in modo da neutralizzare il versamento)
 - le dogane vengono sostituite dallo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei due paesi sull'identità di cedente/acquirente.
 - o Principio di origine per gli acquisti effettuati da consumatori finali (ad esclusione degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e acquisti per corrispondenza)

Esempio regime transitorio operazioni intra-UE:



Con le imposte:

- **Paese A** -> Impresa α : Iva a credito = 0, Iva a debito = 0, Iva da versare = $T_A = 0$ e $p_I = 200$.
- **Paese B** -> distinguiamo tra:
 - o Scambio del bene intermedio: l'impresa β non versa nulla (non c'è la dogana), ma auto-liquida (*reverse charge*) l'imposta in fattura, applicando l'aliquota t_B e registra l'importo contemporaneamente come IVA a debito (40) e a credito (40): $T_B = 0$
 - o Scambio del bene finale: Impresa β : Iva a debito = 60, Iva da versare = 60, $p_F = 360$ e $T_B = 60$ (bene finale)

PER DUBBI O SUGGERIMENTI SULLA DISPENSA



GABRIELE CARDINALE

gabriele.cardinale@studbocconi.it

@kings_gabb

+39 3202126708

PER INFO SULL'AREA DIDATTICA



VITTORIA NASONTE

vittoria.nasonte@studbocconi.it

@_vittorian_

+39 3274441476



ELENA CACIOLI

elena.cacioli@studbocconi.it

@elenacacioli_

+39 3928931605



TEACHING DIVISION



NOSTRI PARTNERS



ETHAN
SUSTAINABILITY

700+
CLUB

DELIVERY VALLEY
NO GENDER KITCHEN

LA PIADINERIA

